

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

424° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	10
3 ^a - Affari esteri	»	14
4 ^a - Difesa	»	20
6 ^a - Finanze e tesoro	»	24
7 ^a - Istruzione	»	33
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	50
10 ^a - Industria	»	55
11 ^a - Lavoro	»	57
12 ^a - Igiene e sanità	»	62
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	63

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	71
Questioni regionali	»	66
Riconversione industriale	»	70
Terrorismo in Italia	»	78

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	81
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	84
10 ^a - <i>Industria - Pareri</i>	»	86

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

179ª Seduta

Presidenza del Presidente

ELIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ruffino.**La seduta inizia alle ore 10,10.***IN SEDE REFERENTE****Disegno di legge costituzionale. - Pasquino e Cavazzuti: Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei due rami del Parlamento (21)****Disegno di legge costituzionale. - Pasquino ed altri: Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione (22)****Disegno di legge costituzionale. - Pasquino ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (23)****Disegno di legge costituzionale. - Riz ed altri: Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della Repubblica (30)****Disegno di legge costituzionale. - Filetti ed altri: Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione (166)****Disegno di legge costituzionale. - Pecchioli ed altri: Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica (227)****Disegno di legge costituzionale. - Mancino ed altri: Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento (426)****Disegno di legge costituzionale. - Mancino ed altri: Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione (845)****Disegno di legge costituzionale. - Pasquino ed altri: Revisione delle norme costituzionali concernenti la struttura e le funzioni del Parlamento (1101)**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente Elia sottolinea come nel corso della Conferenza dei Capigruppo tenutasi nel pomeriggio di ieri sia risultato confermato il generale interesse sui temi della riforma del sistema bicamerale e l'auspicio di una rapida conclusione dell'esame da parte della Commissione.

Ha quindi la parola il senatore Galeotti, il quale ricorda innanzitutto che la posizione di ordine generale del Gruppo comunista sui temi relativi alla riforma del Parlamento è ormai nota. Negli interventi dei suoi colleghi di Gruppo, ed in particolare in quelli del senatore Maffioletti, sono state infatti ampiamente evidenziate le ragioni delle loro opinioni e la valutazione relativa ai limiti dell'attuale sistema, che non impediscono tuttavia il confronto con altre ipotesi di possibile riforma, al fine di superare l'attuale crisi del sistema rappresentativo.

Premesso quindi un particolare apprezzamento nei confronti dei due articolati predisposti dal presidente Elia, su mandato del Comitato ristretto, sollecita altrettanta disponibilità e sensibilità nei confronti delle ipotesi espressa dalla sua parte politica ad opera degli esponenti degli altri Gruppi.

I due articolati predisposti dal presidente Elia - che egli ha inteso come strettamente collegati - tendono peraltro a dare risposta anche a talune esigenze segnalate dal Gruppo comunista nel corso del dibattito. Valuta pertanto positivamente la riduzione del numero dei parlamentari, che costituisce un elemento imprescindibile, tenuto conto che il Gruppo comunista è favorevole ad un'ipotesi ancor più incisiva, che porti a dimezzare il numero dei componenti delle due Assemblee. Prende comunque atto che - come evidenziato nell'intervento del senatore Mancino - è ora riscontrabile la volontà di accantonare solo momentaneamente questa parte della riforma, onde approfondire il problema nelle sedi più opportune, attesa la generale consapevolezza dell'importanza del tema.

L'articolato predisposto dal presidente Elia muove, a suo avviso, dalla preoccupazione di non depotenziare le due Camere e per questo motivo - prosegue il senatore Galeotti - individua un ampio numero di leggi bicamerali. Nell'opinione del Gruppo comunista, invece, la fattispecie delle leggi bicamerali dovrebbe limitarsi unicamente ad alcune materie fondamentali: quella costituzionale, quella elettorale, di bilancio, la libertà personale, la ratifica dei trattati internazionali, la «legge comunitaria». A tale proposito, si sofferma in particolare sugli articoli 70-ter e 70-quater dell'articolato predisposto dal presidente Elia, che assegnano alla Camera dei deputati il compito di approvare le leggi di adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario ed al Senato quello di stabilire i principi fondamentali nelle materie di competenza regionale (nonchè di adattare il diritto interno a quello comunitario, laddove esso si riferisca a materie di competenza regionale) secondo un modello definibile come «monocameralismo bilanciato».

Esamina quindi in particolare il problema dell'iniziativa legislativa, sottolineando l'aspetto concernente la scelta rimessa al Governo in quanto titolare di iniziative legislative qualificate; è concreto il rischio che l'Esecutivo preferisca scegliere quella delle due Camere nella quale si presume che il percorso del provvedimento risulterà più agevole, vale a dire dove la maggioranza parlamentare è più forte.

Vero è che nella proposta del presidente Elia esiste un valido contrappeso, consistente nella possibilità di richiamo da parte dell'altra Camera, con un determinato *quorum*. A parte i problemi connessi alla determinazione di tale *quorum* - che comunque, a suo avviso, non costituisce poi un problema così centrale - il meccanismo rischia comunque di fatto di depotenziare una delle due Camere. Si potrebbe inoltre per tal via dar luogo

ad una sorta di latente conflitto tra l'Esecutivo ed una delle due Camere, che potrebbe in ultima ipotesi addirittura pervenire ad una attivazione eccessiva della potestà di richiamo, indebolendo così ulteriormente l'ipotesi di bicameralismo processuale.

La proposta darebbe dunque luogo a risultati limitati e, in qualche caso, incerti.

Per questi motivi il Gruppo comunista, dichiarata l'imprescindibilità della riduzione del numero dei parlamentari, conviene invece su una riduzione delle fattispecie delle leggi «bicamerali», e su un incremento della fattispecie delle leggi «monocamerali», con attribuzione della funzione legislativa in via generale alla Camera dei deputati.

Andrebbero invece attribuite al solo Senato - o comunque dal Senato esaminate in prima lettura - le leggi in materia regionale. Sempre al Senato spetterebbe inoltre il compito di risolvere i conflitti di competenza tra lo Stato e la regione, nonché quello di deliberare lo scioglimento dei consigli regionali. In questo quadro, anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126 della Costituzione, dovrebbe diventare un organo monocamerale.

Per le leggi monocamerali resterebbe comunque aperta la possibilità di una seconda deliberazione da parte dell'altra Camera entro un certo lasso di tempo, probabilmente determinabile in quindici giorni dall'approvazione. Potrebbero però forse escludersi dalla possibilità di riesame le leggi per le quali fosse stata deliberata l'urgenza.

Queste osservazioni - conclude il senatore Galeotti - sono finalizzate alla comune riflessione, e costituiscono l'espressione di una linea equilibrata e sostanzialmente mediatrice dei progetti in campo, rispondendo altresì ad una serie di preoccupazioni peraltro già evidenziate negli interventi del senatore Mancino e dello stesso presidente Elia.

Il presidente Elia ritiene che due punti sollevati dall'intervento del senatore Galeotti meritino particolare approfondimento: innanzitutto andrebbe considerato che tutta la sfera del diritto dell'economia resterebbe fuori dalla legislazione bicamerale; in secondo luogo occorrerebbe superare gli equivoci connessi alla nozione di leggi in materia costituzionale, le quali, come è noto, per ragioni pratiche più che per approfondimenti teorici, sono state finora identificate con le leggi costituzionali di cui all'articolo 138 della Costituzione.

La senatrice Tedesco Tatò intende replicare ad alcune considerazioni svolte dal senatore Mancino nell'intervento di ieri. Non è esatto affermare che esisterebbero soltanto due opzioni fondamentali, quella democristiana - che mira al mantenimento del bicameralismo perfetto - e quella comunista, tendente alla soluzione monocamerale; infatti se si pone mente allo stato del dibattito svolto in Commissione e ai disegni di legge presentati, la situazione è più articolata. Vanno tenute infatti presenti le posizioni espresse dal disegno di legge della Sinistra Indipendente, i testi elaborati dal presidente Elia, e anche la disponibilità comunista ad esaminare in via subordinata alternative al monocameralismo. La reale questione riguarda la portata delle modifiche da introdurre, che non possono esaurirsi in semplici modifiche di regolamento parlamentare, come sembrerebbe desumersi dalla posizione espressa dal senatore Mancino. Infatti, l'esperienza che si è avuta a seguito dell'introduzione delle modifiche regolamentari dello scorso anno dimostra

che non può essere questa la soluzione. La base di confronto utile può essere rappresentata invece dal disegno di legge presentato dalla Sinistra Indipendente e dai testi proposti dal presidente Elia, che mirano entrambi a modifiche di carattere costituzionale. Il Gruppo comunista non ha difficoltà ad assumere come testo base l'articolato proposto dal presidente Elia, avvertendo comunque che presenterà degli emendamenti ovviamente non marginali.

La senatrice Tedesco Tatò si sofferma poi a considerare i principali elementi su cui si articola il testo proposto dal presidente Elia. Sulle leggi per cui è prevista l'approvazione obbligatoria di entrambe le Camere concorda con l'impostazione del relatore, pur rilevando la difficoltà di individuare tassativamente le materie necessariamente bicamerali.

Per quanto riguarda le leggi di competenza esclusiva di ciascuna delle due Camere va apprezzata l'intenzione di riservare al Senato l'esame delle questioni che coinvolgano le regioni. Sulle leggi approvate da una Camera, salva la facoltà di richiamo da parte dell'altra, la senatrice Tedesco Tatò ribadisce la posizione del Gruppo comunista intesa a riservare alla Camera dei deputati la competenza generale in materia. Tale soluzione è preferibile, rispetto alle altre indicate, perchè offrirebbe maggiori elementi di chiarezza. Quanto alla facoltà di richiamo le varie soluzioni proposte non trovano obiezioni pregiudiziali da parte del Gruppo comunista.

La senatrice Tedesco Tatò si sofferma infine sulla proposta di revisione dell'articolo 72 della Costituzione. Pur apprezzando l'intento volto a riformare il sistema delle fonti limitando per certi aspetti l'utilizzazione della decretazione d'urgenza esprime perplessità sulla forte riduzione della «riserva di Assemblea».

Il presidente Elia prende atto delle dichiarazioni della senatrice Tedesco Tatò rilevando che la soluzione di privilegiare l'iniziativa legislativa presso la Camera dei deputati potrebbe trovare il consenso anche dell'altro ramo del Parlamento.

Interviene quindi il senatore Mancino, che precisa alcune considerazioni svolte nell'intervento di ieri. Ribadisce che la sua volontà quale primo firmatario di un disegno di legge costituzionale non è quella di procedere a mere riforme di carattere regolamentare. Quanto all'affermazione sulla esistenza di due opzioni di fondo, ritiene che anche il disegno di legge della Sinistra Indipendente si muova nell'ottica del mantenimento del sistema bicamerale, sia pure rafforzando la distinzione di funzione fra le due Camere e riducendone la composizione.

Il senatore Mancino si sofferma quindi sulle questioni che a suo parere dovranno essere affrontate dal dibattito in Commissione, in particolare sulla differenziazione fra le due Camere, sulla modifica dell'articolo 72 della Costituzione (a tal proposito ribadisce la necessità di limitare i poteri dell'Assemblea e di potenziare quelli delle Commissioni) e sulla riduzione del numero dei parlamentari.

In merito alla composizione del Parlamento, il senatore Mancino riafferma l'opportunità di non legare indissolubilmente questo profilo all'altro, concernente la riforma procedimentale, considerate le possibili resistenze che potrebbe incontrare la revisione del primo aspetto. Ipotizza inoltre la possibilità di prevedere un *quorum* crescente ai fini del richiamo da parte della seconda Assemblea, secondo il progredire della *navette*, lasciando

intravedere altresì (come riforma di un futuro più lontano) la definizione di un'incompatibilità tra la funzione di Ministro e di parlamentare.

Interviene quindi il senatore Fontana il quale, ricollegandosi all'intervento del senatore Mancino svolto nella seduta pomeridiana di ieri, in cui si considerava l'inerenza alla materia elettorale del profilo concernente la riforma strutturale del Parlamento, si sofferma sul rapporto esistente tra gli elettori ed i rappresentanti, sul quale sono più volte intervenuti i maestri del pensiero democratico e risorgimentale.

La riduzione del numero dei parlamentari penalizza i partiti minori e ciò risulta in contrasto con il sistema ad impronta proporzionalistica; egli di conseguenza considera prematura una riforma della composizione delle Camere e ritiene, come il senatore Mancino, preferibile mantenere distinti i due aspetti considerati.

Una differenziazione funzionale tra le due Assemblee presenta indubbe difficoltà e richiederebbe inoltre, a giudizio del senatore Fontana, un adeguato approfondimento. La facoltà di richiamo, nell'ambito di un bicameralismo uguale caratterizzato dal congegno del silenzio-assenso, dovrebbe poi essere delineata come una facoltà spettante alla minoranza. Domanda quindi se ad una valorizzazione della sede deliberante non si possa pervenire mediante una semplice revisione regolamentare, ovvero se sia proprio necessaria una riforma costituzionale. Considerando poi gli effetti congiunti derivanti dall'abolizione del voto segreto da una parte, dai processi di concentrazione economica dall'altra, analizza il funzionamento del metodo elettorale in vigore del Senato, che risulta da una contaminazione di sistemi elettorali diversi, in cui peraltro prevalente finisce con essere la scelta delle candidature da parte dei partiti. Una riforma strutturale deve scongiurare dunque il pericolo di accrescere ancor più il potere dei vertici dei partiti, per cui è consigliabile un'adeguata meditazione. Occorrerebbe a suo giudizio considerare eventualmente un metodo imperniato su un sistema elettorale in due turni, in cui al primo turno si sperimenta un metodo basato sul collegio uninominale, mentre al secondo si prefigurano le maggioranze di governo; in questo modo si concilierebbero esigenze diverse, di distinzione tra le Camere, sottolineandosi nel Senato i valori di autonomia e di rappresentatività.

Il senatore Acquarone, riservandosi di intervenire nuovamente nel corso del successivo dibattito, esprime la propria convinzione che, finché le due Camere rimangono legate ad un metodo elettorale sostanzialmente analogo, non sia possibile pervenire ad una differenziazione funzionale. Quanto alla competenza della Camera in merito all'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario, secondo la proposta delineata dal Presidente Elia, osserva che il tema è soggetto ad una rapida evoluzione, anche per effetto dei nuovi indirizzi assunti dalla Corte costituzionale.

Il presidente Elia, interrompendo l'oratore, precisa che la giustificazione della giurisprudenza della Corte costituzionale in merito alla disapplicazione delle norme interne contrastanti con quelle comunitarie risiede nell'esigenza di mantenere la vigenza delle discipline statali nei confronti dei paesi extra-comunitari.

Il senatore Acquarone, proseguendo nel proprio intervento, avverte che la Corte di giustizia delle Comunità europee si è ultimamente attestata nel conferire rilevanza piena agli ordinamenti degli Stati membri in tutto

l'ambito comunitario per cui, a suo giudizio, diventa difficile identificare nella materia una distinta competenza della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Zolla ed altri: Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati (1950), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione)

Il presidente Elia avverte che la Commissione giustizia, cui sono stati trasmessi gli emendamenti presentati nella seduta di ieri, in applicazione dell'articolo 41 comma 5, del Regolamento, ha ritenuto di non dover procedere all'esame di essi, giudicandoli in sintonia con quanto dalla Commissione stessa affermato nel parere precedentemente espresso.

Ha quindi la parola il Sottosegretario Ruffino, il quale manifesta anzitutto apprezzamento per lo spirito informatore degli emendamenti del relatore.

In questo quadro, chiede comunque al senatore Murmura di voler ritirare l'emendamento aggiuntivo da lui presentato: esso conseguirebbe, a suo avviso, effetto opposto a quello atteso, in quanto impedirebbe la sanatoria per la detenzione delle armi ad avancarica, ed impedirebbe altresì l'effetto liberatorio che consegue dall'articolo 4 del provvedimento, relativo all'obbligo di licenza anche per le armi ad avancarica non potenzialmente efficienti.

Rivolto al senatore Galeotti, precisa quindi che l'esigenza, da lui manifestata nella seduta di ieri, di effettuare un censimento generale delle armi è già all'attenzione del Ministero dell'interno. A tale riguardo, va precisato che al prefetto già spettano determinate funzioni, ai sensi degli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il Governo intende comunque occuparsi risolutivamente di tale problema, in piena consonanza con i principi stabiliti nella legge n. 400 del 1988, attraverso l'emanazione di decreti ministeriali. La previsione nel testo del disegno di legge in discussione di una conservatoria delle armi darebbe invece luogo a problemi di grande complessità e delicatezza.

Il presidente Elia pone quindi in votazione separatamente gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, che risultano approvati all'unanimità.

Sempre all'unanimità la Commissione approva l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4, l'articolo 5, l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6 e gli articoli 7, 8 e 9.

Data l'assenza del senatore Murmura, viene dichiarato decaduto l'emendamento aggiuntivo da lui presentato.

Il presidente Elia pone quindi in votazione l'emendamento aggiuntivo concernente giocattoli riproducenti armi, presentato dal relatore.

Dopo alcune precisazioni del senatore Acone, su sollecitazione del senatore Battello, concordando il Governo, si delibera di stralciare dal testo la parte in cui si prevede la punibilità di chi detenga giocattoli riproducenti armi non corrispondenti alle caratteristiche prescritte.

La Commissione procede quindi all'approvazione, sempre all'unanimità, dell'emendamento secondo la nuova formulazione, nonché del disegno di legge nel suo complesso.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Elia avverte che la seduta pomeridiana, già convocata, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 12,10.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

132ª Seduta*Presidenza del Presidente*

COVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Coco.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REDIGENTE

Filetti ed altri: Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie (164)

Filetti ed altri: Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali (165)

Macis ed altri: Modifiche al codice di procedura civile (241)

Mancino ed altri: Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione (427)

Onorato ed Arfè: Riforme urgenti del codice di procedura civile (732)

Provvedimenti urgenti per il processo civile (1288)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri, con l'esame dell'articolo 70, in forza del quale le sezioni I, II, III e IV del capo terzo del titolo I del libro quarto del codice, mantenendo inalterate le rispettive rubriche, diverranno rispettivamente sezioni II, III, IV e V. La Commissione l'approva e procede all'esame degli articoli che introducono una nuova sezione concernente i provvedimenti cautelari nel codice di rito.

L'articolo 71, relativo alla forma della domanda dei procedimenti cautelari, è approvato senza discussione, come pure l'articolo 72 relativo ai profili di competenza anteriori alla causa. Il relatore Acone fa rilevare che, se competente per la causa di merito è il conciliatore, la domanda si proporrà al pretore, mentre se il giudice italiano non è competente nel merito, la domanda si proporrà al giudice del luogo in cui dovrà essere eseguito il provvedimento cautelare.

Sull'articolo 73 (Competenza in corso di causa) interviene ancora il relatore Acone, che condivide la proposta del comitato ristretto nella parte in cui si stabilisce che, quando vi è causa pendente per il merito, la domanda

deve essere proposta al giudice della stessa e in quella in cui si prevede che, in pendenza di termini, per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunciato la sentenza; viceversa, il relatore ritiene opportuno modificare il secondo comma del testo del comitato ristretto nel senso di contemplare che, se la causa pende davanti al tribunale, la domanda si proporrà all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, senza menzionare l'articolo 274-bis il cui contenuto, nel corso del dibattito in Commissione, è stato trasferito in un nuovo articolo 48 della legge sull'ordinamento giudiziario. Posto ai voti il relativo emendamento è, con il parere favorevole del sottosegretario Coco, approvato, come pure l'intero articolo.

Senza discussione sono approvati l'articolo 74, relativo alla competenza in caso di clausola compromissoria o di pendenza del giudizio arbitrale, e l'articolo 75, relativo al procedimento: il giudice, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procederà con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda; inoltre, l'udienza di comparizione sarà fissata entro un termine non superiore ai 15 giorni.

In ordine all'articolo 76 (Provvedimento negativo) il relatore Acone dichiara di condividere la soluzione adottata dal comitato ristretto in base alla quale l'ordinanza di incompetenza o di rigetto non precluderà la riproposizione della domanda. Intervengono poi il presidente Covi, che dichiara di aderire alla tesi di autorevole dottrina fortemente perplessa di fronte alla soluzione profilata, giacchè comporta il rischio di abuso del ricorso alla tutela cautelare e il relatore Lipari, che preferisce, in omaggio al principio cardine dell'unitarietà di giurisdizione, distinguere fra l'ipotesi d'incompetenza e quella di rigetto; infatti, la funzione della giustizia deve, per quanto possibile, essere esercitata senza consentire scelte legate alle singole persone fisiche che pronunciano il giudizio.

In senso sostanzialmente analogo, quanto alle conclusioni, prendono la parola i senatori Battello - anch'egli perplessa sulla non preclusione di riproposizione della domanda - ed il sottosegretario Coco, il quale, rilevata l'assenza di norme su tale istituto nel progetto governativo, ritiene da privilegiare la distinzione prospettata dal relatore Lipari fra le due ipotesi; inoltre, se l'incompetenza non deve essere preclusiva di un successivo ricorso, ciò non vale, a suo avviso, per l'ipotesi del rigetto della domanda, mentre la condanna in entrambi i casi alle spese, prevista nell'ultimo comma, è comunque legittima.

Il presidente Covi presenta un emendamento, aggiuntivo della previsione per cui l'ordinanza di rigetto non precluderà la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare, quando si verificano mutamenti della competenza o siano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Dopo che il sottosegretario Coco ha dichiarato la propria perplessità, rimettendosi alla Commissione, intervengono per dichiarazione di voto favorevole il relatore Lipari e il senatore Battello e contraria il relatore Acone. Posti ai voti, sono approvati l'emendamento e l'articolo nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 77 (Provvedimento di accoglimento) che viene illustrato dal relatore Acone, il quale si sofferma sulla disposizione per cui l'ordinanza di accoglimento deve fissare un termine perentorio non superiore a 30 giorni per l'inizio del giudizio di merito; pur concordando con essa, suggerisce l'approvazione di un emendamento aggiuntivo, alla fine del

primo comma, delle parole «salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies». Posto ai voti esso è, con l'assenso del rappresentante del Governo, approvato, come pure l'intero articolo.

Il relatore Acone dichiara che l'articolo 78 (Inefficacia del provvedimento cautelare) riveste la massima importanza e costituisce un punto nodale della riforma: se il procedimento di merito non sarà iniziato nel termine perentorio previsto dalla legge, il provvedimento cautelare perderà ogni sua efficacia; ugualmente accadrà se con sentenza fosse dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. Presenta al contempo un emendamento, relativo al secondo comma, volto ad introdurre la previsione per cui, in caso di contestazione, l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare deciderà con sentenza provvisoriamente esecutiva. Il sottosegretario Coco aderisce alla proposta che, posta ai voti, è approvata, come pure l'intero articolo.

Si procede all'esame dell'articolo 79, sul quale interviene il relatore Acone, per chiarire che nel corso della causa di merito il giudice potrà, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze.

Propone un emendamento in forza del quale saranno ricompresi i provvedimenti cautelari anche se emessi anteriormente alla causa. Tale proposta di modifica è approvata, come pure l'articolo nel testo emendato.

La seduta è quindi sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 12,20.

Si riprende con la discussione dell'articolo 80 relativo alla cauzione. Il relatore Lipari spiega che con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice potrà imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni. Senza discussione l'articolo è approvato.

In relazione all'articolo 81, il relatore Acone prende la parola per illustrare la scelta del comitato, per la quale l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avverrà sotto il controllo del giudice che ha emanato il relativo provvedimento. Costui determinerà anche le modalità di attuazione, adottando con ordinanza i provvedimenti opportuni. Pur rendendosi conto che il legislatore potrebbe scegliere anche diverse soluzioni, accoglie quella del comitato, indubbiamente garantista, che rimette al giudice *de quo* le determinazioni opportune. Con dichiarazioni di voto favorevoli del senatore Battello, del relatore Lipari, del presidente Covi e del sottosegretario Coco, l'articolo è approvato.

Con riferimento all'articolo 82 (Reclamo contro i provvedimenti cautelari) il relatore Acone, chiarita la volontà di ammettere il reclamo ai sensi dell'articolo 739, secondo comma del codice e di disciplinare il procedimento con gli articoli 737 e 738 del codice, manifesta l'opportunità di introdurre un emendamento il quale espliciti che il reclamo contro i provvedimenti del pretore deve proporsi al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale al collegio (del quale non farà parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato) e quello contro i provvedimenti della corte di appello ad altra sezione della stessa o, in mancanza, alla corte di appello più vicina. Dopo interventi del senatore

Gallo e del presidente Covi, questi presenta un ulteriore emendamento, aggiuntivo di un comma secondo il quale - anche se il reclamo non sospenderà automaticamente l'esecuzione del provvedimento - tuttavia si potrà se del caso disporre la sospensione dell'esecuzione, eventualmente subordinandola alla prestazione di congrua cauzione.

Entrambi gli emendamenti, posti ai voti, sono approvati, come pure l'intero articolo così modificato.

L'articolo 83 (Ambito di applicazione) è accolto senza discussione, come pure gli articoli 84 (Esecuzione del sequestro conservativo di mobili), 85 (Forma dell'istanza), 86 (Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso), 87 (Rinvio delle udienze di prima comparizione e di istruzione) e 88 (Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e d'udienza e composizione dei collegi). Tale articolo modifica gli articoli 113 e 114 delle Disposizioni d'attuazione del codice di rito civile.

Sono altresì accolti senza discussione gli articoli 89 (Determinazione dei giorni d'udienza), 90 (Appello contro la sentenza d'estinzione del processo), 91 (Procedimento in camera di consiglio), 92 (Esecuzione sui beni sequestrati), 93 (Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale) e 94 (Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni): tali articoli, sottolinea il relatore Acone, novellano le relative norme inserite nelle Disposizioni di attuazione del codice.

Il presidente Covi ricorda che l'articolo 95 del testo del comitato ristretto è stato soppresso a seguito dell'approvazione di un nuovo testo dell'articolo 28.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

56^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Butini.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 17 giugno 1988 (1875)

(Esame)

Stante l'assenza del relatore Bonalumi, impegnato all'estero, lo sostituisce il presidente Achilli che, riferendo alla Commissione, ricorda che l'accordo è stato firmato in occasione della visita in Italia del presidente Aquino e mira a garantire gli investimenti italiani nelle Filippine in particolare alla luce della politica di incentivazione degli investimenti stranieri che questo Paese sta seguendo. Per questo motivo egli raccomanda il provvedimento alla Commissione.

Il sottosegretario Butini si associa alla raccomandazione e la Commissione dà poi mandato al presidente Achilli di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 dicembre 1988 (1876)

(Esame)

Riferisce brevemente alla Commissione il senatore Graziani che, nel rilevare la tipicità dell'accordo in esame, sottolinea però l'importanza del fatto che esso è volto a creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra l'Italia e un paese dell'Est.

Dopo che il sottosegretario Butini ha raccomandato il disegno di legge al favore della Commissione, quest'ultima dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Accettazione degli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55ª sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987 (1886), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Fioret il quale ricorda innanzitutto che il Comitato intergovernativo per le migrazioni - creato nel 1951 con 31 paesi membri - nella sua ultratrentennale attività ha provveduto al trasporto e al reinserimento nei paesi di immigrazione di oltre tre milioni e mezzo di persone. Con il progressivo diminuire dei flussi migratori, esso ha visto però via via ridursi la sua attività tradizionale mentre, specialmente negli ultimi tempi, ha incrementato la sua azione nel trasporto e nella sistemazione di rifugiati e profughi da paesi dell'Europa orientale e dell'Asia. Proprio in considerazione di queste nuove funzioni, il Comitato ha elaborato la modifica del suo Atto costitutivo che forma l'oggetto del presente disegno di legge con la quale, tra l'altro, adotta la nuova denominazione di Organizzazione internazionale per le migrazioni.

In considerazione del posto di rilievo occupato dall'Italia in questo organismo e degli scopi ed obiettivi che esso persegue, egli invita la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Butini si associa all'invito del relatore.

Interviene il senatore Spetič il quale preannuncia il voto favorevole dei senatori comunisti rilevando, però, di ritenere un po' limitativo il fatto che il Comitato abbia concentrato il suo interesse sul fenomeno dei profughi e rifugiati trascurando quello delle emigrazioni extra-europee nonostante che molti Paesi di provenienza e di accoglimento facciano parte del Comitato stesso. Inoltre egli vuole cogliere questa occasione per chiedere al Governo se e quando abbia intenzione di eliminare la «riserva geografica» per rifugiati politici per la quale si era già impegnato in Parlamento.

Dopo un breve intervento del relatore Fioret il quale precisa al senatore Spetič che il problema da lui segnalato è compreso fra quelli di cui la nuova Organizzazione internazionale potrà occuparsi e dopo che il sottosegretario Butini ha confermato l'intenzione del Governo circa la riserva geografica, la Commissione dà mandato al senatore Fioret di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato a Roma il 9 dicembre 1987 (1887), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente Achilli sostituisce il senatore Bonalumi riferendo alla Commissione sul protocollo in oggetto, che va considerato alla luce dell'intero pacchetto di accordi firmato in occasione della visita del presidente Alfonsin in Italia.

Dopo aver dato brevemente ragione delle misure previste nell'accordo stesso, il presidente raccomanda alla Commissione di esprimersi favorevolmente.

Il sottosegretario Butini si associa e la Commissione dà poi mandato al presidente relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 (1888), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente Achilli il quale ricorda che la convenzione in oggetto sostituisce il precedente accordo in materia, in vigore dal 1986. Era quindi particolarmente sentita l'esigenza di una nuova disciplina tanto più dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, anche in relazione alla presenza di una numerosissima collettività italiana in Argentina e all'elevato numero di nostri Consolati in quel Paese. Per la sua opportunità e necessità egli raccomanda quindi la convenzione al favore della Commissione.

Il sottosegretario Butini si associa e la Commissione dà, quindi, mandato al presidente Achilli di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione (1910)

(Esame)

Nel riferire alla Commissione, il senatore Gerosa sottolinea che la convenzione mira ad introdurre nei vari ordinamenti giuridici degli Stati contraenti una nuova forma di testamento al fine di evitare contestazioni e vertenze giudiziarie quando un testamento debba essere eseguito in uno Stato diverso da quello in cui è stato reso.

Dopo aver brevemente illustrato i contenuti del provvedimento, il senatore Gerosa lo raccomanda alla Commissione chiedendo, al tempo stesso, al Governo di trovare il modo per eliminare una certa oscurità del testo per ciò che concerne il luogo dove deve essere conservato il testamento.

Il sottosegretario Butini prende atto della raccomandazione.

Dopo un breve intervento del senatore Boffa che lamenta il lungo ritardo con cui si giunge alla ratifica della convenzione, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio 1988 (1964), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Dopo che il senatore Graziani ha riferito brevemente alla Commissione e dopo che il sottosegretario Butini ha raccomandato il disegno di legge alla Commissione, quest'ultima dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione del protocollo, fatto a Londra il 14 novembre 1988, di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese al trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal protocollo di modifica e completamento del trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, con scambio di lettere (1965), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Gerosa, il quale sottolinea la valenza politica dell'adesione della Spagna e del Portogallo allo UEO in relazione al processo di rilancio di quest'ultima deciso con la dichiarazione di Roma del 1984.

Dopo aver inoltre sottolineato che tale adesione costituisce una tappa significativa per il rafforzamento di una identità europea anche in vista del traguardo del 1992, il relatore Gerosa raccomanda il provvedimento alla Commissione.

Prende la parola il senatore Pieralli il quale, dopo aver preannunciato il voto favorevole dei comunisti, sottolinea l'importanza dell'adesione all'UEO di Spagna e Portogallo ricordando anche le lunghe resistenze che nel Consiglio dei Ministri di questo organismo si sono verificate circa la coincidenza delle due adesioni, a causa della particolare posizione della Spagna sulla presenza di armi atomiche sul suo territorio. Egli ritiene che al momento dell'esame in Assemblea di questo provvedimento si dovrebbe cogliere l'occasione per una riflessione comune sulle varie istituzioni europee e sul ruolo della stessa UEO.

L'oratore conclude richiamando l'attenzione del Governo sul fatto che l'Italia è l'ultimo fra i Paesi non direttamente interessati a ratificare questo protocollo e che il nostro ritardo ha impedito alla Spagna e al Portogallo di partecipare all'ultima Assemblea parlamentare dell'UEO.

Il sottosegretario Butini si rammarica di questo ritardo e invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul provvedimento.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (1966), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Nel riferire alla Commissione, il senatore Spetič dà atto al Governo dei tempi brevi intercorsi tra la firma del Protocollo e la sua ratifica sottolineando, peraltro, che la tumultuosità dei cambiamenti degli ultimi tempi fanno apparire il Protocollo stesso già vecchio. Esso si muove comunque in un'ottica da condividere e merita il favore della Commissione.

Il senatore Fioret si dichiara d'accordo con il relatore e sottolinea la necessità di incrementare accordi di questo tipo che si inseriscano in una politica di rilancio della vocazione di Trieste nel settore dei trasporti e traffici marittimi che dovrebbe essere particolarmente valorizzata dal Governo anche tenendo conto dell'importante ruolo che questa città potrebbe svolgere nel dialogo Nord-Sud.

Dopo un breve intervento favorevole del senatore Gerosa, il sottosegretario Butini si associa al relatore e la Commissione dà mandato a quest'ultimo di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione del terzo protocollo complementare all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, ed i Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 25 settembre 1986 (1967), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Dopo che il relatore Graziani ha raccomandato il disegno di legge alla Commissione e che il sottosegretario Butini si è associato alla raccomandazione, al relatore viene dato mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana (1949), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

Non essendo pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo con la Jugoslavia contro l'inquinamento del mare Adriatico (1952), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore Spetič il quale sottolinea che ci si trova a discutere del rifinanziamento di un Piano di ricerche contro l'inquinamento del Mare Adriatico che risale al 1974 e quindi ancor prima della firma del Trattato di Osimo e ben prima del noto fenomeno delle alghe nel mare in questione. Con uno stanziamento decisamente modesto che potrebbe coprire le spese di poche settimane di ricerche, il provvedimento dà una risposta molto debole all'emergenza adriatica e, pur meritando certamente di essere approvato, lascia aperta l'esigenza che il Governo studi un approccio diverso al problema.

Il sottosegretario Butini raccomanda alla Commissione di approvare questo disegno di legge che consentirà comunque di utilizzare dei fondi per quanto insufficienti, ma ricorda anche che il Governo italiano ha ottenuto di far inserire le iniziative in favore del Mare Adriatico nel Piano di risanamento del Mediterraneo.

Prende la parola il senatore Boffa che preannuncia il voto favorevole dei senatori comunisti, ma si dichiara d'accordo con le osservazioni del relatore rilevando che la stessa relazione governativa ammette che i nuovi stanziamenti non coprono neanche l'erosione dell'inflazione. Essi risultano

quindi assolutamente inadeguati in relazione ad un problema che si avvia a diventare una vera e propria catastrofe.

La Commissione approva poi separatamente gli articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Granelli, dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sull'importanza delle proposte avanzate a Berlino dal sottosegretario di Stato americano Baker - proposte che non sembrano aver avuto sufficiente ricaduta sull'opinione pubblica italiana e sullo stesso Governo - esprime la convinzione che il rilievo della questione meriti una discussione in Commissione con l'intervento del Ministro e chiede alla Presidenza di avviare contatti per organizzare una seduta sull'argomento alla ripresa dei lavori.

Il senatore Boffa si associa alla richiesta del senatore Granelli e rileva, altresì, che nelle ultime settimane si sono verificati avvenimenti internazionali di grandissimo rilievo da cui sono emersi una serie di grandi problemi, che vanno dal ripensamento delle alleanze militari alla questione delle due Germanie, sulle quali la Commissione dovrebbe ascoltare il Governo ed esprimere la propria opinione. Egli resta, anzi, convinto della necessità che il Parlamento venga ascoltato prima di alcune scadenze e che si debbano trovare le strade perchè il Parlamento non si trovi estraniato dal suo ruolo di dare indirizzi al Governo.

Il senatore Serri riprende la questione del previsto completamento della visita di una delegazione parlamentare nel Corno d'Africa per sollecitare il Governo ad accelerare i tempi di tale visita anche in considerazione dell'aggravamento della situazione in Sudan e in Somalia.

L'oratore sollecita altresì, almeno per la ripresa dei lavori, la conclusione dell'indagine sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo che consenta di sottoporre all'Assemblea i risultati dell'importante lavoro svolto dalla Commissione.

Il senatore Gerosa si associa alla richiesta del senatore Serri e si associa, altresì, alle sollecitazioni dei senatori Granelli e Boffa esprimendo l'avviso che il Parlamento debba esprimersi anche sulla rapida evoluzione in atto nei paesi dell'Est europeo e che un simile dibattito dovrebbe forse più utilmente svolgersi in Assemblea.

Il Presidente Achilli assicura alla Commissione che si farà parte attiva presso il Ministro nel riferire le richieste avanzate e che prenderà contatti con la Presidenza del Senato per una eventuale discussione di politica estera in Assemblea.

La seduta termina alle ore 11,30.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

96^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIACOMETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Fassino.**La seduta inizia alle ore 10.***IN SEDE DELIBERANTE****Filetti ed altri. - Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate ex combattenti della guerra 1940-43 (155)****Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale (1297)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si prosegue la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo (sospesa nella seduta del 19 gennaio scorso).

Ha la parola il senatore Boldrini. Osservato preliminarmente che la materia trattata dai provvedimenti in esame deve essere inquadrata in un contesto storico di ampio respiro, ricorda, in proposito, che già nelle fasi decisive del primo Risorgimento si cominciò a porre la questione del riconoscimento politico e normativo della partecipazione, a titolo volontario, alla lotta per l'indipendenza nazionale.

Nel 1861, l'allora ministro Fanti espresse parere contrario alla richiesta di riconoscimento dell'esercito garibaldino meridionale ai fini dell'inquadramento in quello regolare.

Nonostante l'approvazione di un ordine del giorno Ricasoli, che raccomandava l'utilizzazione delle truppe garibaldine, con un regio decreto del 1862 si consentì, infatti, solo l'ammissione nell'esercito regolare di singoli ufficiali, previo superamento di un giudizio di idoneità.

Più recentemente, durante la seconda guerra mondiale, con un accordo interalleato del 5 dicembre 1944, fu riconosciuto il Corpo di liberazione nazionale dell'Alta Italia e, successivamente, il Corpo dei volontari della libertà.

Il governo Parri, il 21 giugno del 1945, decise l'inserimento dei partigiani nelle unità regolari dell'esercito.

Nel dopoguerra, però, un decreto del settembre del 1946 (che riconosceva i trasferimenti, a domanda, dei volontari partigiani nell'esercito) non venne mai in concreto applicato.

Intervennero, poi, successivi provvedimenti che consentivano la promozione di ufficiali e sottufficiali (nella carriera continuativa e in quella provvisoria), ma l'amministrazione della difesa ha sempre preso in considerazione solo pochissime richieste (stessa sorte ebbero le domande di riconoscimento nell'ambito delle forze di polizia).

Al riguardo, è significativo ricordare che il generale Raffaele Cadorna, proveniente dal Corpo dei volontari della libertà, si dimise dalla carica di Capo di Stato maggiore dell'esercito lamentando proprio la mancata attuazione delle norme per il riconoscimento degli appartenenti al Corpo del quale anch'egli aveva fatto parte.

La legge n. 434 del 1980, sancendo il diritto alla promozione onorifica in favore dei partigiani e dei patrioti, ha inteso giustamente segnare una netta linea di demarcazione fra i combattenti regolari della guerra 1940-1943 e i volontari della guerra di liberazione degli anni 1943-1945.

Opportunamente, poi, il Senato ha approvato un disegno di legge che estende i benefici della citata legge n. 434 agli ex internati militari in Germania (provvedimento che, però, purtroppo giace ormai da più di un anno alla Camera).

Dopo aver, quindi, ricordato che solo nel 1983 sono stati concessi diplomi ai patrioti, il senatore Boldrini, per le ragioni storiche suesposte, non ritiene condivisibile l'estensione della promozione onorifica ai combattenti degli anni 1940-1943.

Osserva, altresì, che mentre su tutti i conflitti in cui è stata coinvolta l'Italia sono intervenute inchieste parlamentari (ricorda, in particolare, quelle condotte in relazione alle disfatte di Lissa e di Caporetto), nessuna indagine è mai stata svolta per quanto accaduto dopo l'8 settembre 1943 (soprattutto per il parere decisamente contrario espresso dagli alleati).

Gli stessi alleati negli anni 1945-46 non consentirono l'individuazione dei criminali di guerra (a causa del particolare clima instauratosi con la «guerra fredda»), ma è oggi preoccupante che alcuni nominativi stiano emergendo proprio in questi giorni (ricorda al riguardo un recentissimo articolo del settimanale «Epoca» che ne riporta addirittura un elenco).

Proseguendo il suo intervento, sottolinea, poi, che non è mai stata concessa alcuna promozione onorifica ai combattenti del primo (vittorioso) conflitto mondiale; nè analogo provvedimento risulta che sia stato mai adottato da altri Paesi. Sarebbe, quindi, interessante poter conoscere quale trattamento sia stato riservato ai patrioti di Francia, Belgio e Olanda.

Concludendo, il senatore Boldrini giudica conveniente una pausa di riflessione, risultando a suo avviso assolutamente inopportuno il conferimento di una promozione «onorifica» ai combattenti della guerra 1940-43 (riterebbe, semmai, più praticabile l'ipotesi di una promozione per anzianità); chiede inoltre che venga preliminarmente disposta una audizione dei Presidenti di talune associazioni di ex partigiani, patrioti, e internati militari, indicando in proposito le FIVL e la FIAP, l'ANED e l'ANEID.

Ha, quindi, la parola il senatore Vettori, il quale illustrando gli emendamenti da lui (oggi) presentati al disegno di legge n. 1297, osserva che il tempo sin qui trascorso può facilitare una soluzione equilibrata anche se, ormai, una qualunque risposta del Parlamento sarà amaramente tardiva per i possibili beneficiari, il cui numero si va facendo sempre più esiguo.

Dopo aver espresso apprezzamento per l'*excursus* storico del senatore

Boldrini, ritiene comunque opportuno ricordare che, sia pure con difficoltà, l'Italia repubblicana, successivamente alla seconda guerra mondiale, ha avuto modo di individuare i combattenti cui riservare o negare alcuni benefici elargiti in maniera sostanzialmente più cospicua per i dipendenti pubblici (cita in proposito il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, approvato dall'Assemblea costituente e ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93, la cui legittimità è stata ribadita dalla sentenza n. 234 del 1989 della Corte costituzionale, che ha individuato in esso l'unico strumento valido per il riconoscimento degli ex combattenti).

Tiene, poi, a precisare che un'eventuale concessione di promozioni onorifiche non dovrà riguardare in genere il personale militare di carriera che, salvo il caso di abbandono del servizio, ha ottenuto negli anni '50 avanzamenti gratificanti ed abbastanza accelerati fino ai più alti gradi.

Sottolinea, inoltre, come non si possa dimenticare la situazione di disagio nella quale versano i pensionati (già ex dipendenti civili) che dopo molti anni di servizio in tempo di guerra (ed ora appartenenti ad associazioni d'arma e patriottiche) non hanno ottenuto analoghe gratificazioni.

Particolarmente deprecabile è il fatto che il legislatore non abbia ancora provveduto ad estendere i benefici della legge n. 434 del 1980 agli ex internati militari in Germania (il provvedimento, approvato dal Senato, è, infatti, come ha ricordato anche il senatore Boldrini, ancora inspiegabilmente pendente alla Camera dei deputati).

Per il riconoscimento della croce al merito in favore degli ex internati è stato necessario approvare una specifica legge nel 1951 (creando, peraltro, ulteriori discriminazioni, accentuate poi dalla legge n. 907 del 1977, relativa alla concessione dei distintivi di volontari della libertà).

Il senatore Vettori ritiene, quindi, che a tutti gli ex internati debba essere riconosciuta la partecipazione alle operazioni di guerra (tra l'altro, molti di essi furono richiamati in servizio nell'immediato dopoguerra).

Mentre la legge n. 434 del 1980 ha creato nuovi ufficiali, riconoscendo le funzioni di comando nella guerra partigiana, ed ha promosso i militari dell'esercito del sud, agli internati (eccezion fatta per gli ufficiali in servizio permanente effettivo) non è stata riconosciuta neppure la partecipazione ad azioni di guerra per la loro cattura dopo l'8 settembre 1943.

Il senatore Vettori conclude, pertanto, raccomandando l'approvazione di un provvedimento che (opportunamente migliorato) conceda promozioni onorifiche a coloro che le hanno effettivamente meritate, senza creare ulteriori sperequazioni (gli emendamenti da lui proposti sono in linea con tale intendimento).

Interviene, quindi, il relatore Ianni, il quale, dopo aver espresso particolare apprezzamento per l'analisi storica svolta dal senatore Boldrini, tiene a ricordare, al riguardo, due famosi discorsi del generale Garibaldi che si sentì tradito dal mancato inquadramento delle sue truppe nell'esercito regolare, sia dopo l'armistizio di Villafranca che dopo l'impresa dei Mille.

Ricorda, anzi, su queste vicende i pregevoli romanzi storici di Carlo Alianello, dai quali emerge l'inquietante ipotesi che proprio questi errori del Parlamento subalpino abbiano potuto contribuire a provocare il fenomeno del «brigantaggio» nel meridione.

Del resto, sembra ormai accertato che l'Italia non avrebbe riportato nella terza guerra di indipendenza le note cocenti sconfitte ed umiliazioni se non avesse rifiutato l'apporto dell'esercito di popolo.

Esprime, infine, il proprio parere favorevole sulla richiesta di audizioni avanzata dal senatore Boldrini (sulla quale concorda anche il sottosegretario Fassino).

Convenendo altresì la Commissione, il seguito della discussione è rinviato in attesa dello svolgimento delle predette audizioni.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente avverte che, non essendo ancora pervenuti tutti i pareri delle Commissioni consultate sui disegni di legge 1885, 1945 e 1954, le sedute già convocate per oggi pomeriggio e per domani mattina non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 10.50.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

188^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERLANDA*Interviene il ministro del tesoro Carli.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE REFERENTE****Pecchioli ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni (Doc. XXII, n. 16)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso il 23 novembre.

Dopo un breve intervento introduttivo del presidente Berlanda, ha la parola il ministro del tesoro Carli, il quale premette che qualche dato quantitativo di quelli che riferirà potrà essere suscettibile di piccoli aggiustamenti, considerato che i dati stessi sono stati rilevati in periodi temporali diversi.

Il ministro Carli sottolinea, in primo luogo, come i suoi precedenti riferimenti al Parlamento sulle vicende relative alla filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro si siano in buona misura giovati degli elementi che via via emergevano dalle indagini amministrative disposte dall'Organo di vigilanza bancaria, oltre che dalle altre fonti di informazione disponibili; ciò in virtù della procedura che consente al Governatore della Banca d'Italia di riferire al Ministro del tesoro, quale Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, i dati e le notizie acquisite dalla Vigilanza, tutelati da un rigoroso dovere di riservatezza.

Nell'intento di assicurare al Parlamento la più ampia conoscenza dei fatti, il 20 settembre scorso egli rispondeva diffusamente alla Camera alle interrogazioni e alle interpellanze presentate dai gruppi parlamentari soffermandosi, in particolare, sullo svolgimento dei fatti, sulle modalità fraudolente con le quali si è formata l'ingente esposizione bancaria verso l'Iraq, sulle tecniche utilizzate per l'erogazione dei fondi.

Nel corso della seduta del 24 ottobre presso la 6^a Commissione del Senato sono state inoltre fornite ulteriori informazioni e sono state espresse altre valutazioni in aggiunta a quanto già comunicato il precedente 14

settembre. Nell'occasione egli rilevava, tra l'altro, la sostanziale coincidenza tra ciò su cui veniva proposto di indagare in sede parlamentare e ciò su cui già si indagava nelle competenti sedi, prima tra tutte quella amministrativa, ma anche quella di pertinenza delle magistrature italiana e statunitense. Successivamente, a ulteriore conferma dell'idoneità delle indagini in corso a soddisfare le legittime esigenze conoscitive del Parlamento - e dopo che i Ministri degli esteri e del commercio con l'estero erano stati a loro volta ascoltati dalla Commissione - egli rassegnava, nel corso della seduta del 16 novembre, dettagliati elenchi delle operazioni di finanziamento messe illecitamente in atto dalla filiale della Banca Nazionale del Lavoro di Atlanta con controparti irachene. Da tali elenchi è possibile, nei limiti consentiti dalle tecniche utilizzate per le erogazioni, individuare i beneficiari delle operazioni e le merci di cui è stata finanziata l'esportazione verso l'Iraq.

Si sono ora conclusi - prosegue il Ministro del tesoro - gli accertamenti della Banca d'Italia presso la Banca Nazionale del Lavoro e sono quindi disponibili ulteriori informazioni che completano quelle che sono state via via riferite; sono tuttora in corso invece gli accertamenti giudiziari in Italia e negli Stati Uniti. Questi ultimi si avvalgono di documenti sequestrati sin dal 4 agosto scorso presso la filiale di Atlanta e presso le abitazioni di dirigenti locali; la stessa Banca Nazionale del Lavoro ha in corso la ricostruzione dell'intera contabilità dell'agenzia.

L'oratore dichiara di volersi soffermare su alcuni interrogativi che particolarmente premono al Parlamento e per i quali esistono contributi di risposta. Essi riguardano: le connessioni tra l'operatività anomala di Atlanta e le forniture di armi e materiale strategico all'Iraq; il coinvolgimento degli uffici centrali e di altre articolazioni organizzative della Banca Nazionale del Lavoro; il contesto aziendale in cui sono maturate le irregolarità.

Sembra tuttavia opportuno premettere una definizione più aggiornata del rischio arbitrariamente assunto dalla filiale di Atlanta. A fronte di crediti per cassa e di firma, nei confronti di controparti irachene e non, regolarmente registrati in contabilità al 31 luglio 1989 per complessivi 921 milioni di dollari, le facilitazioni occultate, emerse successivamente al 4 agosto, sono risultate pari a 2.867 milioni di dollari concernenti: a) 1.798 milioni di dollari, erogazioni per cassa a favore della Central Bank of Iraq e della Rafidain Bank di Baghdad; b) 520 milioni di dollari, impegni derivanti dalle lettere di credito confermate, in tutto o in parte inutilizzate, emesse dalla Central Bank of Iraq; c) 49 milioni di dollari, erogazioni per cassa in favore di diversi beneficiari, ma attribuite dalla filiale di Atlanta alla «Rafidain»; d) 500 milioni di dollari, altri crediti per cassa e di firma in favore di diversi clienti e banche.

Le erogazioni in favore della Central Bank of Iraq (1.017 milioni di dollari) sono avvenute in base ai noti quattro «*agreements*» stipulati con organi governativi iracheni per complessivi 2.155 milioni di dollari, secondo le tecniche più volte descritte che prevedevano il pagamento diretto agli esportatori da parte della filiale (*option* «A»; 216 milioni di dollari), ovvero quello mediante bonifici disposti su istruzioni della CBI a favore di varie banche (*option* «B»; 693 milioni di dollari) o, anche, con trasferimenti di fondi, a favore della CBI e su richiesta verbale, presso banche statunitensi (*option* «C», non espressamente prevista dal contratto, 107 milioni di dollari).

I crediti verso la Rafidain Bank ammontano a 781 milioni di dollari, dei quali 706 per erogazioni a beneficio di esportatori statunitensi di prodotti agricoli assistite dalla garanzia assicurativa della Commodity Credit Corporation la quale, peraltro, conduce accertamenti sulla regolarità delle sottostanti operazioni commerciali e già esclude dalla garanzia operazioni per 65 milioni di dollari.

Tra le ulteriori irregolari esposizioni di cui al punto *d*), concessioni di crediti per cassa e di firma per un complessivo ammontare di 442 milioni di dollari, non riguardano controparti irachene, anche se alcune imprese beneficiarie risultano tra quelle, per altro verso, destinatarie delle erogazioni per conto della Central Bank of Iraq.

Il quadro delineato - prosegue il ministro Carli - consente una migliore comprensione degli ulteriori riferimenti. Per questo stesso obiettivo di chiarezza conferma che esistono elementi che fanno ritenere non improbabile l'eventualità di interessi e vantaggi personali degli autori delle illecite operazioni della filiale: materia questa di stretta competenza dell'Autorità giudiziaria. In proposito la Banca d'Italia ha in corso l'inoltro alla Procura di Roma di copie dei rapporti ispettivi.

In effetti, i numerosi, e talvolta complessi, espedienti e artifici contabili diretti a mascherare le operazioni, consentivano nella sostanza al responsabile della filiale di Atlanta - in un particolare contesto aziendale - di disporre di una incontrollata autonomia: in tale situazione potevano essere perseguiti anche interessi non riconducibili a quelli della Banca nazionale del lavoro. È significativo che, dall'accurata analisi condotta sui movimenti che hanno interessato i «conti d'appoggio» utilizzati per la gestione dei rapporti con la Central Bank of Iraq e la Rafidain Bank - e su quelli riguardanti altri conti tra i quali spicca per la sua anomalia il conto intestato alla «Entrade», una società di New York con la quale il signor Drogoul potrebbe aver avuto convergenti interessi - risultano addebiti di cui non è stato possibile chiarire natura e finalità, ovvero addebiti non pertinenti. Il conto «Entrade» inoltre è stato utilizzato per pagamenti a favore di svariati beneficiari non identificabili, nonché degli stessi dipendenti della filiale di Atlanta per spese da questi sostenute.

Il ministro Carli si sofferma poi sulle connessioni tra l'operatività anomala di Atlanta e le forniture di armi e materiale strategico all'Iraq.

Afferma che nel corso degli ultimi mesi, più volte, la stampa internazionale si è occupata di alcune imprese, collegandole a presunte forniture all'Iraq di impianti e prodotti utilizzabili per scopi militari. Sono stati ricostruiti, in sede ispettiva, i rapporti di finanziamento instaurati dalla filiale di Atlanta a beneficio di tali imprese; nel quadro dei pagamenti effettuati su ordine della Central Bank of Iraq (option «A») detti finanziamenti ammontano complessivamente a circa 116 milioni di dollari dei quali: 30 milioni a favore della Lummus Crest Inc.; 7 a favore di Lummus Crest & Thiessen in joint venture; 16 a favore di Matrix Churchill Corp.; 3 a favore di Mannesmann demag; 21 a favore di Mannesmann Handel; 5 a favore di Potain; 11 a favore di Rotec Industries; 8 a favore di Servaas Inc.; 4 a favore di Techno Export; 6 a favore di XYZ Options; 5 a favore di Dresser Construction.

Dopo il 4 agosto, la Banca Nazionale del Lavoro ha assunto, in particolare nei confronti di talune delle imprese indicate, specifiche cautele

subordinando l'esecuzione dei pagamenti a favore dei beneficiari di impegni ancora in essere ad una accurata verifica della rispondenza dei documenti prodotti alle condizioni previste dalle lettere di credito e dagli usi uniformi internazionali. In particolare, i pagamenti a favore della «XYZ Options» – fornitrice di un impianto per la produzione di una lega metallica speciale – sono stati subordinati al rilascio di una dichiarazione che escludesse, tra l'altro, qualsiasi violazione delle leggi degli Stati Uniti: allorchè la ditta in questione si è rifiutata di rilasciare la dichiarazione, il pagamento non è stato effettuato ed è stata investita della questione in via cautelare la locale Autorità giudiziaria. La Banca Nazionale del Lavoro ha altresì rifiutato di confermare l'incremento di un affidamento richiesto dalla C.B.I. a favore della Lummus Crest che, in relazione a ciò, ha avviato un procedimento legale.

La quota non utilizzata delle lettere di credito di cui all'*option* «A» a favore delle imprese in argomento si ragguaglia a impegni di finanziamento per complessivi 144 milioni di dollari a favore di Mannesmann Handel, Matrix Churchill, Potain, Rotec, Servaas, Techno, XYZ Options.

Dall'esame della documentazione concernente le operazioni non sono emersi elementi certi comprovanti la natura bellica dei beni forniti; peraltro la stessa documentazione si è rivelata lacunosa e, in molti casi, la descrizione delle merci sulle lettere di credito è apparsa generica, senza che tutto ciò abbia dato luogo ad alcuna contestazione da parte degli ordinanti iracheni.

Il Ministro del tesoro si sofferma poi sul ruolo degli uffici centrali e di altre articolazioni organizzative di Bancoper.

Egli sottolinea che, in merito alla possibile conoscenza, da parte di uffici centrali e di dipendenze, delle operazioni condotte dalla filiale di Atlanta sono emerse le seguenti circostanze: nell'ambito di interventi a favore della «Danieli e Co. Officine Meccaniche di Budrio» (Udine) – relativi alla progettazione e alla realizzazione di impianti di laminatoi in Iraq – si è constatato che fin dai primi contatti, avviati dalla competente filiale di Udine, gli uffici della Direzione Centrale hanno stabilito che un'operazione di finanziamento venisse canalizzata attraverso l'agenzia di Atlanta (ciò con un telex del 2 febbraio 1989 diretto dall'Area finanza alla banca irachena); con fax del 17 aprile 1989, successivo di pochi giorni alla firma del quarto *agreement* (8 aprile 1989), un condirettore addetto all'Area finanza della Direzione Centrale ha trasmesso al sig. Drogoul due memorie sul contenuto dei contratti stipulati tra la «Danieli» ed il committente iracheno «State Enterprise for iron and steel», contratti in relazione ai quali effettivamente la Central Bank of Iraq chiese poi alla filiale di Atlanta l'emissione di lettere di credito a favore della «Danieli»; è stato rinvenuto anche un telex del 13 dicembre 1988, inviato dalla dipendenza di Hong Kong alla predetta consorella e, per conoscenza, alla menzionata Area finanza – Roma nonché all'Area nordamericana, nel quale si fa riferimento a contatti intervenuti con la «The Centrifugal Casting Machine Co. Inc.» in merito alla possibilità di concedere prefinanziamenti sull'esportazione di cui alla lettera di credito n. 11756 di 26,3 milioni di dollari, confermata dalla agenzia di Atlanta, d'ordine della banca irachena.

Dalla documentazione esaminata nel corso delle indagini ispettive risulta in conclusione – prosegue il Ministro – che alcune relazioni d'affari, tra quelle irregolarmente poste in essere dalla filiale di Atlanta, che avevano

interessato imprese italiane, si erano sviluppate con frequenti interventi di filiali nazionali, dell'Area Finanza e dell'Area Crediti della Direzione Centrale della Banca Nazionale del Lavoro, senza che si rilevasse la necessità di una verifica sul puntuale rispetto dei prescritti limiti normativi interni.

Nel corso degli interrogatori resi davanti all'Attorney di Atlanta, il signor Drogoul ha dichiarato che il citato condirettore dell'Area Finanza della Direzione Centrale avrebbe esercitato su di lui pressioni perchè l'operazione «Danieli» venisse inserita nel quarto «agreement» e che due impiegati della Direzione Centrale medesima erano a conoscenza degli artifici contabili usati presso la filiale di Atlanta. I nominativi dei dipendenti che sembrano coinvolti nella vicenda sono contenuti nei rapporti ispettivi che, come prima detto, vengono consegnati alla Procura della Repubblica di Roma.

Passando a considerare il contesto aziendale in cui sono maturate le cennate irregolarità, il ministro Carli sottolinea come, fin dall'emergere dei fatti irregolari, le sconcertanti dimensioni dell'arbitraria attività di Atlanta abbiano prodotto interrogativi sui moduli organizzativi della Banca Nazionale del Lavoro e sullo stato dei controlli interni. La questione è stata indagata dagli ispettori della Banca d'Italia; le prime risposte sono già venute dalle relazioni interlocutorie e riferite al Parlamento. Le relazioni conclusive confermano le debolezze della situazione organizzativa nel cui contesto i fatti sono avvenuti.

Negli ultimi due anni sono state assunte decisioni volte a realizzare un processo di riorganizzazione che, nella fase di impatto, ha prodotto un indebolimento dei controlli interni. Nel periodo più recente la Banca Nazionale del Lavoro ha dovuto affrontare l'esigenza di riorganizzare le proprie strutture, che erano risultate carenti alla verifica della Banca d'Italia, e quella di ridurre i costi per liberare maggiori volumi di reddito al fine di riequilibrare la situazione patrimoniale. Entrambe le esigenze sono state contemperate a spese di un più efficiente sistema di controlli interni di carattere contestuale; è stato sottovalutato il rischio che questo comportava specie nella fase critica di prima applicazione del piano di riordino, contraddistinta da situazioni di disorientamento e di incertezza per le modifiche intervenute.

In questa situazione di indebolimento delle strutture e di affievolimento dei controlli interni è potuto accadere che un'azione fraudolenta si sia protratta nel tempo in danno della Banca, a vantaggio di interessi ad essa estranei.

Il Ministro del tesoro conclude il suo intervento sottolineando come egli abbia già illustrato, nei precedenti riferimenti, gli interventi svolti dalla Banca d'Italia per stimolare un processo di correzione degli errori commessi, affidato a nuovi organi; sono stati compiuti anche passi in sede internazionale per richiamare l'attenzione delle Autorità di vigilanza sui rischi insiti in talune prassi seguite nei rapporti bancari internazionali. Il piano di ricapitalizzazione della BNL è tuttora in corso: in relazione ad esso è confermato l'impegno del Governo ad assicurare il rafforzamento della Banca.

Interviene successivamente il senatore Riva il quale ringrazia, preliminarmente, il Ministro del tesoro per le ulteriori informazioni fornite alla Commissione, anche se, sembra di capire, che ulteriori elementi potranno essere forniti in futuro. Tuttavia, dalle dichiarazioni del Ministro sembrano

emergere alcuni aspetti di una rilevante gravità che ancora di più confermano la necessità di istituire una commissione d'inchiesta sui fatti in esame: in particolare, dalla relazione sembra emergere che non solo i responsabili della BNL di Atlanta fossero a conoscenza dei fatti irregolari. A questo punto - prosegue l'oratore - appare indispensabile un momento di riflessione per considerare meglio quanto finora fatto conoscere dal Ministro del tesoro, anche in attesa di eventuali, futuri arricchimenti al riguardo: sembra quindi opportuno chiedere all'Assemblea una nuova proroga per riferire sulla proposta in titolo.

Ha la parola poi il senatore Garofalo il quale chiede, in primo luogo, al ministro Carli se egli si riserva di comunicare, in futuro, ulteriori notizie alla Commissione: infatti, la richiesta di un'eventuale, ulteriore proroga è legata proprio a tale circostanza. Tuttavia, già dalle dichiarazioni odierne del Ministro sembrano emergere alcuni aspetti inquietanti, quali la conoscenza dei fatti irregolari non solo da parte dei responsabili della BNL di Atlanta, mentre sembra prendere rilevante consistenza l'ipotesi del traffico d'armi.

Il presidente Berlanda, dopo aver ringraziato il ministro Carli per le ampie ed esaurienti notizie trasmesse, sottolinea come i tempi per acquisire ulteriori, consistenti elementi di giudizio sembrano abbastanza lunghi, essendo tali tempi legati a quelli necessari alla magistratura italiana e a quella statunitense per portare avanti le rispettive indagini.

Il ministro Carli, rispondendo agli ultimi interventi, sottolinea come le informazioni fino ad oggi trasmesse alla Commissione rappresentino il limite massimo della conoscenza dei fatti in relazione ai documenti materialmente disponibili ed ai quali si ha libero accesso: non sono infatti disponibili i documenti in possesso soprattutto della Procura di Atlanta e di quella di Roma. In particolare, la Procura di Atlanta ha immediatamente disposto il sequestro di molti documenti che non sono attualmente disponibili; conferma quindi che ulteriori, esaurienti notizie si potranno avere solo dopo la conclusione delle indagini presso le due citate magistrature.

Il senatore Brina chiede al Ministro del tesoro di conoscere se i risultati della inchiesta condotta nell'ambito della Banca nazionale del lavoro vengano comunicati, man mano, anche alla Banca d'Italia.

Il Ministro del tesoro risponde affermativamente; quindi torna a sottolineare la convinzione che l'incidente Atlanta sia stato grandemente facilitato dalla situazione in cui si trovava la Banca Nazionale del Lavoro, di transizione da un tipo di organizzazione e di controlli ad una struttura diversa.

Il senatore Marniga rileva che non vi sarebbe alcuna ragione per una contrapposizione, che di fatto non esiste, fra chi desideri e chi non desideri approfondire gli elementi di conoscenza sulla vicenda. A tal riguardo aggiunge che le procedure conoscitive fino ad oggi svolte, di fatto, dalla Commissione, sono state utili ed efficaci avendo procurato fondamentali dati di conoscenza, anche di dettaglio. Se ne può dedurre che una commissione parlamentare d'inchiesta non sarebbe in grado di fornire dati ulteriori, non potendo neppure essa acquisire gli elementi che sono in possesso della procura di Atlanta e della procura di Roma. Il senatore Marniga conclude rilevando che anche se può essere opportuno, oggi, rinviare ulteriormente le decisioni in merito al documento XXII, n. 16, comunque sembra conveniente proseguire, in forme regolamentari corrette, sulla strada delle audizioni, che fino ad oggi si è dimostrata produttiva.

Il senatore Bertoldi chiede al Ministro del tesoro di conoscere quali siano le altre fonti disponibili, oltre alla Vigilanza della Banca d'Italia, utilizzate dal Ministro stesso per avere elementi più approfonditi sulla vicenda.

Il Ministro del tesoro precisa che si tratta in ogni caso sempre di fonti rientranti nell'ambito bancario. Certamente - aggiunge il Ministro - la Vigilanza, l'ispezione della Banca d'Italia non costituisce l'unica fonte, anche se è notevolmente importante. Per quanto riguarda le autorità bancarie americane, risulta che la FED non intende intraprendere alcuna indagine fino a che non sia concluso il procedimento giudiziario in corso ad Atlanta, in quanto verosimilmente desidera avere prima gli elementi risultanti da quella inchiesta.

Il senatore Andriani dichiara che occorre anzitutto prendere atto della circostanza, chiarita oggi dal Ministro, che in tempi brevi non è possibile conoscere dal Governo niente più di quanto ha comunicato oggi il Ministro stesso. È necessario quindi prendere una decisione, pur nella consapevolezza che la Commissione finanze e tesoro non può attuare procedure informative che siano sostitutive rispetto alle indagini in corso. Tuttavia, in queste indagini gli aspetti politici della questione non presentano un rilevante interesse. D'altra parte, è logico che tutto quanto riguarda il controllo sulla Pubblica amministrazione ed il problema delle eventuali coperture politiche (è sempre più evidente che ad Atlanta non era possibile agire senza la connivenza del vertice della Banca Nazionale del Lavoro, e quindi anche, probabilmente, senza il sostegno di coperture politiche) deve essere affrontato dal Parlamento: gli aspetti politici non interessano alle autorità giudiziarie.

In presenza di una situazione in cui il Parlamento viene sollecitato ad avallare coperture finanziarie per operazioni di esportazione all'Iraq assai discutibile il Parlamento ha il dovere di indagare e di accertare le responsabilità riguardo a comportamenti che hanno recato pregiudizio alle finanze pubbliche.

Ad una richiesta di precisazioni da parte del senatore Cavazzuti, il senatore Andriani assicura che non è sua intenzione proporre un'estensione dell'indagine alla Banca d'Italia quale organo di controllo, tuttavia il Parlamento deve accertare se il vertice della Banca Nazionale del Lavoro avesse o meno coperture politiche, a fronte dei comportamenti abnormi che sono stati accertati.

Il relatore Colombo, dopo aver ringraziato il Ministro del tesoro per gli importanti elementi forniti, osserva anzitutto che le ampie notizie fornite oggi rendono necessario un minimo di intervallo di tempo per riflettere. Siamo stati tutti colpiti - prosegue il relatore - dalla gravità dei fatti fino ad oggi emersi, e particolarmente di quanto oggi ci è stato riferito.

Il relatore osserva quindi, riassumendo i termini del problema, che la vicenda presenta tre aspetti pertinenti, per l'esame del documento XXII, n. 16. Anzitutto l'aspetto bancario, sul quale vi è già sufficiente chiarezza, e vi sono assicurazioni circa le misure già in corso, per ristabilire un sistema ordinato di controlli all'interno della Banca Nazionale del Lavoro. Vi è poi l'aspetto costituito dalla eventualità di compensi per mediazioni (non leciti), anche perchè non sono conosciuti i nomi delle persone che possono aver ricevuto le somme menzionate: anche per questo aspetto, tuttavia, non

sembra indispensabile un'inchiesta parlamentare. Vi è infine il problema degli eventuali illeciti ed abusi inerenti al traffico di armi, in quanto operazioni anomale possono essere state finanziate dalla BNL di Atlanta. Quest'ultimo aspetto tuttavia non riguarda principalmente la competenza del Ministro del tesoro. Non vi sono, comunque, finora, le condizioni per arrivare ad una decisione conclusiva: pur tenendo conto che non sembrano previste, in futuro, ulteriori informazioni da parte del Ministro del tesoro, e che quindi non saranno disponibili ulteriori elementi, è necessario avere un minimo di tempo per riflettere prima di decidere. Propone pertanto che la Commissione gli dia mandato di chiedere martedì prossimo in Assemblea un'ulteriore proroga del termine per la conclusione dei lavori.

Il senatore Riva dichiara di dover rettificare le sue dichiarazioni iniziali, alla luce della precisazione fatta dal Ministro del tesoro: dal momento che non verranno più fornite ulteriori informazioni dal Governo, si rafforza il convincimento della necessità di una commissione d'inchiesta; laddove, infatti, il Governo incontra limiti nelle sue possibilità di conoscenza, una commissione d'inchiesta parlamentare si presume debba trovare minori ostacoli.

D'altra parte - prosegue il senatore Riva - una commissione parlamentare d'indagine non interferirebbe affatto con le inchieste giudiziarie, poichè gli obiettivi sono nettamente diversi: i risultati delle indagini giudiziarie, pur se molto importanti, hanno di mira fatti ed aspetti penalmente rilevanti, mentre una commissione d'inchiesta parlamentare guarderebbe ad aspetti, anche penalmente non rilevanti, ma politicamente importanti. Ad esempio, dai dati ricevuti sembra che si siano formati «fondi neri» di notevole importo, senza che si conoscano i destinatari e le utilizzazioni.

È utile, comunque, un rinvio ulteriore dell'esame, non certo per attendere dati ulteriori dal Governo, che non verranno, ma per avere il tempo materiale occorrente per studiare una rielaborazione dell'articolo 1, con il quale si definisce l'oggetto dell'inchiesta.

Il senatore Riva conclude - dopo aver menzionato l'eventualità, secondo recenti notizie, che il Congresso americano intenda promuovere un'indagine parlamentare sulla vicenda - invitando a far fronte adeguatamente al proprio ruolo di parlamentari, su una vicenda che oltre tutto interessa molto più l'Italia che non gli Stati Uniti: alla ripresa dei lavori parlamentari dovrà essere presa una decisione definitiva.

Il presidente Berlanda rileva la necessità che la Commissione abbia il tempo per l'elaborazione di eventuali emendamenti al testo del documento.

Il Presidente prende atto altresì che la Commissione è unanime nel dare mandato al relatore Colombo di chiedere in Assemblea un ulteriore rinvio del termine per la conclusione dell'esame, allo scopo di consentire una meditata riflessione sulle comunicazioni odierne del Ministro del tesoro, e per dar modo a chi lo desidera di elaborare emendamenti al testo del documento.

Il Presidente rileva inoltre che la Commissione ritiene di poter concludere l'esame intorno alla metà di gennaio, in modo che le sue conclusioni possano essere sottoposte all'Assemblea nella settimana che inizia il 22 gennaio.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che molto probabilmente nella prossima settimana sarà possibile esaminare gli articoli da 24 a 27 del disegno di legge n. 1897, concernenti la materia ambientale, essendo stato emesso l'atteso parere della Commissione ambiente, che può costituire uno strumento importante di lavoro.

La seduta termina alle ore 12.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

139^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

*Interviene il ministro per la pubblica istruzione Mattarella.**La seduta inizia alle ore 11,10.***IN SEDE REFERENTE****Deputati Flandrotti ed altri: Riforma dell'ordinamento della scuola elementare (1756),**
approvato dalla Camera dei deputati**Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola dell'obbligo (1811)**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dell'articolo 4 sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore Manzini dichiara la propria contrarietà agli emendamenti del senatore Strik Lievers.

Il ministro Mattarella valuta molto positivamente la discussione che si è svolta sul contenuto dell'articolo 4 che rappresenta uno dei punti fondamentali della riforma. Condivide l'esigenza da più parti espressa di una corretta attuazione della riforma; dichiara, infine, la disponibilità del Governo a valutare eventuali proposte volte a rendere graduale la realizzazione della nuova organizzazione.

In ordine agli emendamenti del senatore Strik Lievers sull'articolo 4, condivide la contrarietà espressa dal relatore .

Il senatore Strik Lievers riferendosi al dibattito di ieri, rassicura che la sua proposta non è affatto dettata dalla disistima per gli insegnanti, ma piuttosto dalla constatazione che, come in ogni settore della società, esistono posizioni differenziate che potrebbero determinare, nel caso specifico, effetti distorsivi. Ritiene, inoltre, che i problemi della scuola investono tutta la collettività e quindi che la loro valutazione non possa essere riservata solo agli operatori del settore.

Dichiara, infine, di mantenere i propri emendamenti, pur se anticipa una valutazione positiva delle proposte emendative del relatore.

Il senatore Bompiani, preso atto delle dichiarazioni del Ministro, ritiene possibile accedere ad alcune modifiche dell'articolo 5.

La senatrice Callari Galli valuta positivamente l'articolo 4 nel suo complesso, pur se esprime alcune perplessità in ordine al riferimento alle pluriclassi, giudicato troppo generico, e al modulo dei quattro insegnanti su tre classi sul quale, anche in sede di sperimentazione, è stata avanzata qualche riserva.

Il Ministro annuncia che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 1756, condizionato all'inserimento di talune modifiche. Una di esse attiene proprio all'articolo 4 e quindi egli presenta un emendamento che accoglie l'indicazione della 5a Commissione. Si tratta di inserire un periodo alla fine dell'articolo 4 per specificare che il trasferimento dal ruolo degli insegnanti di sostegno a quello ordinario non può avvenire in soprannumero rispetto all'organico.

La senatrice Falcucci chiede se si tratta dell'organico dei circoli provinciali. Dopo aver avuto conferma dal Ministro, osserva che questo vincolo potrebbe determinare la indisponibilità degli insegnanti a svolgere l'attività di sostegno, con un evidente aggravio indiretto sui comuni per sopperire alla organizzazione dell'assistenza.

Il Ministro precisa che si tratta di accogliere la specificazione di un concetto già contenuto nel testo.

Con successive votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2 del senatore Strik Lievers, e approvato l'emendamento presentato dal Governo, nonché l'articolo 4 nel suo complesso così emendato, con l'astensione del Gruppo comunista.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore Strik Lievers illustra i suoi emendamenti, volti ad evitare da un lato il rischio di comprimere la libertà di insegnamento e a consentire dall'altro la prevalenza di un docente nell'ambito del modulo organizzativo. In particolare, l'emendamento 5.17 vuole tenere conto delle preferenze individuali nella strutturazione dei moduli. Si ribadisce, inoltre, il principio della libertà di insegnamento e della unitarietà dell'azione educativa e didattica. L'emendamento assicura anche la rotazione tra gli insegnanti quanto agli ambiti disciplinari.

Dopo aver ritirato l'emendamento 5.1, il senatore Strik Lievers illustra gli emendamenti 5.3, 5.6 e 5.15, tutti rispondenti alla logica di consentire la presenza prevalente di un docente per tutto il ciclo di studio. In particolare l'accoglimento dell'emendamento 5.15 potrebbe risolvere i problemi relativi alle scuole parificate lasciando maggiore libertà di scelte pedagogiche.

Circa l'emendamento 5.10, il senatore Strik Lievers riconosce la fondatezza della preoccupazione che per le materie maggiormente innovative si determini una situazione di emarginazione, e tuttavia ritiene troppo rigida la formulazione del punto b) del comma 7 dell'articolo 5, di cui chiede pertanto la soppressione. Nello stesso spirito è formulato l'emendamento 5.11, che se accolto, potrebbe determinare il ritiro dell'emendamento 5.10 in quanto si propone la stessa finalità. Proseguendo nell'esposizione, il senatore Strik Lievers illustra brevemente gli emendamenti 5.7 e 5.18 (che assorbe l'emendamento 5.16). L'emendamento 5.18, in particolare, cerca di definire delle modalità per consentire il superamento di eventuali divergenze all'interno del modulo, attribuendo in tal senso compiti specifici al direttore

didattico, il cui intervento dovrebbe verificarsi soltanto al fine di assicurare l'unitarietà dell'insegnamento, ferma restando la responsabilità dei docenti del modulo circa la programmazione didattica.

Il senatore Candioto illustra l'emendamento 5.8 che ha il fine di assicurare, nei primi due anni della scuola elementare, una maggiore presenza temporale di un insegnante per classe.

Il relatore Manzini illustra i propri emendamenti 5.13 e 5.14: sul primo osserva che esso si propone di dare una risposta alle perplessità emerse nel corso del dibattito sulla questione della maggiore presenza temporale di un insegnante nelle classi del primo ciclo, con una formulazione che tenga conto delle varie posizioni: esso precisa, infatti, che l'articolazione del modulo è tale, di norma, da consentire nei primi due anni una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante (meramente facoltativa nel testo originario). Il secondo emendamento si riferisce alla necessità del coordinamento dell'attività di programmazione didattica.

Interviene nella discussione la senatrice Manieri, dichiarando la propria perplessità sugli emendamenti presentati dal senatore Strik Lievers ed in particolare sull'emendamento 5.17, che ritiene sostanzialmente pleonastico rispetto a contenuti già presenti nella legge: perciò suggerisce l'ipotesi di trasformarlo in un ordine del giorno. Sull'emendamento 5.18, obietta che esso sembra implicare una valutazione negativa sul corpo degli insegnanti elementari, dei quali si evidenzerebbe la litigiosità, giustificando così un più penetrante potere di controllo del direttore didattico. Osserva inoltre di concordare con la proposta contenuta negli emendamenti del relatore.

La senatrice Falcucci premette di apprezzare la volontà costruttiva che ha animato gli interventi del senatore Strik Lievers, e di tutti gli altri senatori, che hanno dato un contributo teso al miglioramento del testo, senza nulla concedere ad un presunto clima di tensione propagandato dai *mass media*. Si dichiara d'accordo con lo spirito dell'emendamento 5.17, pur sottolineando il rischio che esso possa indirettamente portare ad una certa conflittualità all'interno del modulo. Suggerisce pertanto di prendere in considerazione l'ipotesi di affidare al Ministro il compito di dare opportune direttive per orientare il rapporto del direttore didattico con il gruppo dei docenti. Ritiene, pertanto, che la formulazione dell'emendamento non sia pleonastica rispetto alle disposizioni contenute nel comma 1 dell'art. 5 - come aveva sostenuto la senatrice Manieri - in quanto tali disposizioni si riferiscono alla programmazione educativa approvata dal collegio dei docenti, e non all'attività svolta in tal senso dal modulo didattico. Pur con alcune perplessità si dichiara d'accordo con l'emendamento 5.13 presentato dal relatore sottolineando che, a suo avviso, un'eccessiva rotazione degli insegnanti nell'ambito del primo ciclo urta con l'esigenza di flessibilità del rapporto didattico tipica di questa fase della vita scolastica, ed auspica che il Ministro formuli indirizzi in tal senso. Sul punto b) dell'articolo 7, si dichiara d'accordo con le motivazioni dell'emendamento soppressivo 5.10. Sul comma 9 (concernente il ruolo di coordinamento del direttore didattico), dichiara di rimettersi al relatore, pur sottolineando che non si tratta soltanto dello svolgimento di attività già previste dalla normativa vigente, bensì di accentuare la collaborazione nell'ambito del modulo.

Il senatore Nocchi annuncia il voto contrario del suo Gruppo sugli emendamenti proposti dal senatore Strik Lievers, rifacendosi alle osservazio-

ni svolte dalla senatrice Alberici circa la stretta correlazione che lega gli articoli 4 e 5, la cui impostazione risulterebbe del tutto modificata dall'approvazione degli emendamenti in questione. Ricorda che l'articolo 5 è stato frutto di una complessa mediazione nel corso della discussione all'altro ramo del Parlamento, sul quale si registrò l'astensione del Gruppo comunista, che verrà ribadita anche in Senato. Sull'emendamento 5.13 del relatore, osserva che nella attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 5 la possibilità che possa prevedersi una adeguata e flessibile articolazione del modulo didattico nel primo ciclo è ampiamente prevista, e pertanto ritiene che la modifica proposta non sia di entità tale da giustificare da sola un rinvio del provvedimento alla Camera dei deputati. Proseguendo, il senatore Nocchi sottolinea la necessità di prevedere appositi interventi mirati alla qualificazione e riqualificazione professionale e culturale del corpo docente, in modo da gestire incisivamente la fase di passaggio verso la formazione universitaria dei maestri elementari, e preannuncia un ordine del giorno in tal senso.

Il senatore Mezzapesa premette che l'alto livello del dibattito fin qui svolto fa giustizia dei toni polemicisti usati dai *mass media*, e si associa alla garbata stigmatizzazione pronunciata dalla senatrice Alberici contro la grossolanità di certi toni polemicisti. In generale, prosegue il senatore Mezzapesa, l'articolo 5 introduce principi condivisibili, e a tale proposito ricorda che i maestri, ed in particolare i maestri di ruolo, hanno caldeggiato la riforma degli ordinamenti didattici della scuola elementare, con motivazioni fondate soprattutto sul rilievo pedagogico delle innovazioni. Il maestro unico, che può svolgere un'attività didattica di elevatissimo livello, non è tuttavia esente dalla possibilità di commettere errori, anche gravi, rispetto ai quali oggi non sono previsti correttivi, mentre il confronto fra più maestri contitolari non può non stimolare il confronto e la continua verifica delle metodologie didattiche adottate. Il rischio del disaccordo, richiamato ieri dal senatore Zecchino, è un rischio fisiologico per la scuola, e in proposito osserva che per il successo di questa come di ogni altra riforma è necessario un alto livello di partecipazione e di impegno personale degli operatori. Conclude dichiarandosi d'accordo con le proposte di emendamento formulate dal relatore.

Il senatore Strik Lievers ritira gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.16.

Replicando agli intervenuti, il senatore Manzini invita il senatore Strik Lievers ad accettare l'ipotesi di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 5.17. Si dichiara contrario agli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 e 5.7. Invita il senatore Candioto, che acconsente, a ritirare l'emendamento 5.8, il cui significato coincide con il proprio emendamento 5.13.

Sull'emendamento 5.18, rispetto al quale il relatore dichiara la sua contrarietà, si apre una breve discussione, alla quale partecipano i senatori Manzini, Strik Lievers e Falcucci, relativa alla funzione di coordinamento didattico del direttore rispetto agli insegnanti dei moduli.

Il senatore Strik Lievers ritiene che l'emendamento 5.15 potrebbe essere trasformato in subemendamento dell'emendamento 5.13 del relatore.

Il relatore si dichiara contrario all'emendamento 5.15.

Il Ministro dichiara di condividere il giudizio del relatore sugli emendamenti del senatore Strik Lievers. Riconosce la validità e la ricchezza

dei contenuti della discussione e ritiene che le proposte emendative del relatore soddisfano le preoccupazioni da più parti espresse.

Si passa alle votazioni.

Sull'emendamento 5.17, il senatore Strik Lievers ribadisce l'opportunità di indicare nella legge i principi fondamentali che devono ispirare l'azione educativa e didattica nella scuola elementare, anche se si dichiara disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore Bompiani dichiara di condividere la sostanza dell'emendamento, pur se non ritiene opportuno inserirlo nella legge. Afferma, comunque, di essere disponibile a sottolineare le esigenze in esso contenute con un ordine del giorno.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 5.17 e 5.3, mentre il senatore Strik Lievers ritira l'emendamento 5.4.

Il senatore Strik Lievers annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti 5.5 (proprio) e 5.13 (del relatore) considerando che la prevalenza di un docente nell'ambito del modulo è una scelta valida non solo per il primo ciclo, ma per tutto l'arco della scuola elementare.

La senatrice Alberici si dichiara contraria a entrambi gli emendamenti, ritenendo valida la scelta operata presso la Camera dei deputati che mira a riconoscere la responsabilità e l'autonomia dei docenti. Qualora i suddetti emendamenti fossero accolti, la senatrice preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista sull'articolo 5 nel suo complesso.

La senatrice Falcucci, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 5.13, contesta talune dichiarazioni riferite dalla stampa in ordine ad una sua presunta posizione contraria alla riforma. Ricorda di avere approvato, come Ministro della pubblica istruzione, i nuovi programmi della scuola elementare che sono stati la premessa alla riforma attualmente all'esame della Commissione. Ribadisce di non voler affatto difendere la figura del maestro unico ma, riconoscendo la validità dell'innovazione modulare, garantire la gradualità del passaggio alla pluralità dei docenti. Preannuncia, inoltre, il voto favorevole sull'articolo 5 con le modifiche proposte dal relatore.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 5.5 e 5.6 del senatore Strik Lievers ed è approvato l'emendamento 5.13 del relatore.

Dopo che il senatore Strik Lievers ha ribadito l'opportunità di prevedere la prevalenza del docente anche nel secondo ciclo, l'emendamento 5.15 mirante a tal fine, posto in votazione, non è approvato. Successivamente viene posto in votazione l'emendamento 5.10 che non è approvato.

Il senatore Strik Lievers, in relazione all'emendamento 5.11, sottolinea l'assurdità di non consentire una minima elasticità nel raggruppare le diverse discipline insegnate da ciascun docente.

Dopo che la senatrice Falcucci ha espresso le medesime perplessità e il relatore si è rimesso alla Commissione, il Ministro dichiara di rimettersi alla Commissione, a patto che la portata dell'emendamento sia circoscritta.

Il senatore Strik Lievers accoglie la richiesta del Ministro. L'emendamento, così modificato, posto in votazione, non è approvato, con l'astensione del Gruppo socialista.

Con successive votazioni è approvato l'emendamento 5.14 del relatore, volto a precisare che il direttore didattico coordina la programmazione anche dell'azione didattica e sono respinti gli emendamenti 5.7 e 5.18.

Il Presidente annuncia che sono stati presentati due ordini del giorno

uno a firma Strik Lievers, Bompiani e Manieri e l'altro da parte del Gruppo comunista.

Il primo ha il seguente testo:

«La 7^a Commissione permanente del Senato, in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 1756 e 1811:

impegna il Governo:

ad applicare quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5 disponendo che i direttori didattici provvedano all'assegnazione degli insegnanti alle classi dei moduli e all'assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti tenendo conto, per quanto possibile, nel rispetto della libertà di insegnamento, delle preferenze indicate dagli insegnanti stessi e delle loro competenze ed esperienze professionali, in modo e allo scopo che siano assicurate le condizioni per l'armonica unitarietà nell'opera educativa e didattica, per lo svolgimento compiuto dei programmi, per il maggior grado possibile di continuità didattica nonché di rotazione dei docenti».

0/1756-1811/1/7

STRIK LIEVERS, BOMPIANI, MANIERI

Il testo del secondo ordine del giorno è il seguente:

«La 7^a Commissione, nell'esaminare la riforma della scuola elementare, preso atto delle considerazioni svolte in sede di dibattito sulle questioni legate alla piena funzionalità didattica che si intende perseguire attraverso la programmazione educativa unitaria, anche con l'apporto di discipline specialistiche;

tenuto conto delle osservazioni fatte sull'attuale non complessivamente adeguata formazione del corpo docente, in relazione alla richiesta di apporti conoscitivi specifici,

impegna il Governo:

1) a concludere tempestivamente il censimento degli insegnanti elementari laureati in lingue o in possesso di conoscenze linguistiche oggettivamente documentabili, che renda possibile la organizzazione di un sistematico programma di riqualificazione e qualificazione culturale, anche ricorrendo all'anno sabbatico, da parte del Ministero della pubblica istruzione e in modo che siano annualmente quantificabili le disponibilità da collegare all'attuazione della legge sui nuovi ordinamenti della scuola elementare;

2) a prevedere una organica azione di riqualificazione professionale e culturale della parte del corpo insegnante disponibile nel settore dell'educazione motoria e a garantire la presenza di personale specializzato diplomato ISEF, in ogni circolo didattico, per una permanente e finalizzata azione di coordinamento ed orientamento delle attività educative legate al settore e alla programmazione didattica unitaria;

3) a prevedere, in collaborazione con gli IRRSAE, i Conservatori di musica e le Università, opportunamente individuati per regione, una iniziativa approfondita di aggiornamento e riqualificazione culturale e tecnico-professionale nel settore dell'educazione musicale a favore della

parte del corpo docente disponibile a quella forma di apporto specialistico, anche attraverso il ricorso all'anno sabbatico».

0/1756-1811/2/7

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Il Presidente avverte che il primo ordine del giorno, considerata la sua connessione con l'articolo 5, potrà essere votato prima della votazione di tale articolo, mentre ritiene opportuno rinviare lo svolgimento del secondo ordine del giorno al momento della votazione finale del disegno di legge.

Posto in votazione l'ordine del giorno 0/1756-1811/1/7, è approvato.

Il senatore Bompiani, in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 5, dichiara che la discussione ha confermato il particolare impegno della Commissione verso i problemi della scuola elementare, riuscendo a trovare un ragionevole punto di incontro su questioni fondamentali per la riforma. Con le modifiche proposte dal relatore e testè approvate, l'impianto dei due articoli cardine 4 e 5 muta in senso migliorativo rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, rispondendo soprattutto alle esigenze dei bambini.

La senatrice Manieri, dichiarando il voto favorevole del Gruppo socialista, sottolinea che le modifiche apportate al testo della Camera rispettano l'impianto generale dell'articolo pur migliorandolo in alcuni aspetti per dare una risposta doverosa alle legittime preoccupazioni che sono state espresse in sede di discussione.

Il senatore Strik Lievers, pur riconoscendo che l'approvazione degli emendamenti del relatore ha migliorato in parte l'impianto dell'articolo, dichiara il proprio voto contrario all'articolo 5 poichè nell'attuale formulazione non fuga le preoccupazioni dianzi espresse.

Posto in votazione, l'articolo 5, è approvato nel testo emendato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

140ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SPITELLA

Interviene il ministro della pubblica istruzione Mattarella.

La seduta inizia alle ore 15,30.

AFFARI ASSEGNATI

**Piano integrativo di ripartizione dei fondi di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 449
rifianziata con legge 11 marzo 1988, n. 67**

(Esame e sospensione)

Il Presidente avverte di aver vivamente sollecitato il ministro Facchiano ad intervenire alla seduta odierna, oltre che per un preciso obbligo imposto

dall'articolo 50 del Regolamento, per la delicatezza dell'affare all'esame della Commissione. Il Ministro ha inviato una lettera con la quale espone i motivi che lo obbligano a rimanere alla Camera dei deputati. I medesimi motivi impediscono anche al sottosegretario Astori di essere presente, mentre il sottosegretario Covatta è fuori sede a causa di precedenti, inderogabili impegni.

Il Presidente fa presente che il Piano integrativo di ripartizione dei fondi di cui alla legge n. 449 del 1987 è stato predisposto dal Ministro ed inviato alle Camere che, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della predetta legge, non sono espressamente chiamate ad esprimere un parere. La Commissione, comunque, al termine della discussione potrà decidere se limitarsi al semplice esame, votare una risoluzione o predisporre una relazione da inviare in Assemblea, come previsto dall'articolo 50.

Il relatore, senatore Mezzapesa, rileva che la legge n. 449 del 1987 predisponesse interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di musei e biblioteche e azioni di sostegno ad attività culturali con uno stanziamento di 620 miliardi. La predetta legge stabiliva che la distribuzione dello stanziamento dovesse privilegiare le regioni meridionali (infatti era riservato al Meridione almeno il 50 per cento degli interventi), e dovesse supportare i privati soltanto fino alla concorrenza del 50 per cento del costo complessivo degli interventi. La legge n. 449 fu rifinanziata con la legge finanziaria del 1988, (n. 67) per altri 645 miliardi. Dopo aver descritto la procedura di approvazione del Piano, il relatore ricorda che, in occasione della presentazione del piano per il 1988, la Commissione espresse, in un parere, alcuni rilievi e l'auspicio (peraltro confermato anche in sede di discussione della tabella del bilancio del Ministero dei beni culturali e ambientali) che le risorse dello Stato per il patrimonio artistico e culturale fossero spese secondo le procedure ordinarie piuttosto che con metodi straordinari. La Commissione rilevò inoltre che occorre rafforzare le strutture e la capacità di spesa degli organi tecnici periferici e che dovevano essere chiariti i rapporti tra competenze dello Stato e delle regioni in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. A tale proposito il relatore ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 981 del luglio 1988, dichiarò la parziale illegittimità costituzionale della legge n. 449 del 1987, in quanto lesiva delle attribuzioni, costituzionalmente garantite, delle regioni in ordine agli interventi su musei e biblioteche. A causa di tale sentenza furono annullati molti degli interventi già predisposti ai sensi di quella legge.

Il relatore osserva che il Ministro ha inviato alla Commissione il Piano integrativo poichè dopo la seconda ripartizione avvenuta nel 1988 sono risultate inutilizzate risorse per 68 miliardi circa. Tale disponibilità è dovuta da un lato alla predetta dichiarazione di incostituzionalità della Corte costituzionale che ha provocato gli effetti descritti, dall'altro alla non praticabilità di alcuni interventi poichè, a posteriori, si è verificato che gli edifici da restaurare non erano soggetti a tutela. Inoltre non si sono realizzate alcune procedure di acquisizione di palazzi per la indisponibilità dei proprietari a vendere.

Da quanto premesso, è facile rilevare che le strutturali carenze ed inefficienze degli uffici periferici del Ministero sono riconfermate in questa occasione poichè sembra impossibile che si possano immaginare interventi su palazzi che non siano soggetti a tutela o che si intenda acquisire dei beni

per i quali non si sia precedentemente verificato la volontà di vendere dei privati. Non si può quindi che rinnovare la lamentela circa la incapacità di programmazione da parte delle sovrintendenze.

Il relatore continua osservando che è ancora più grave il criterio seguito per ripartire i 68 miliardi residui. Infatti risultano evidentemente privilegiate alcune regioni a scapito di altre, mentre, a suo avviso, occorre, nella nuova ripartizione, mantenere inalterata la distribuzione territoriale già predisposta in sede di piano per il 1988, sulla quale peraltro già le Commissioni parlamentari si erano espresse. In questo modo, oltretutto, potrebbe essere violata la quota di riserva a favore del Mezzogiorno.

Il relatore Mezzapesa conclude esprimendo rammarico per una simile ripartizione che non tiene affatto conto di criteri già definiti nel piano per il 1988 e che lede soprattutto regioni meridionali che invece si sono distinte per il notevole impegno rivolto alla salvaguardia del patrimonio artistico.

Si apre il dibattito.

Secondo il senatore Nocchi occorre preliminarmente ribadire il penetrante sindacato che spetta alla Commissione sugli atti che il Ministro per i beni culturali e ambientali sugli atti che il Ministro per i beni culturali e ambientali sottopone al suo esame. Nel merito, sottolinea la gravità del fatto che le somme redistribuite con il Piano integrativo rappresentino residui passivi per gli anni 1987 e 1988; questo dato conferma, tra l'altro, le valutazioni negative espresse da numerosi istituti di ricerca circa le capacità di spesa del Ministero. Per quel che riguarda le somme rimaste inutilizzate a causa della già richiamata pronuncia di parziale illegittimità costituzionale della legge n. 449, osserva che l'intento della regione Lombardia nel sollevare la questione di costituzionalità era di carattere politico e mirava a sollecitare una nuova legge di tutela che definisse tra l'altro in modo chiaro la distinzione di competenze tra lo Stato e le regioni: il risultato è stato di aggiungere il danno alla beffa, in quanto le somme già stanziare sono state tolte alle regioni con grave pregiudizio per il patrimonio artistico e culturale degli enti locali. Si tratta di una scelta che non si può non condannare duramente. Ritornando alle critiche già espresse dal relatore, ritiene che sarebbe stato opportuno poter interrogare il Ministro circa i criteri e le scelte di priorità che hanno orientato le nuove assegnazioni di fondi. Sottolinea a titolo esemplificativo l'incongruità di alcune scelte a lui note, effettuate in Umbria, del tutto estranee ad una logica di programmazione pluriennale. Sembra invece, prosegue il senatore Nocchi, che nella determinazione di tutto il piano integrativo si siano fatte concessioni a logiche personalistiche, settoriali e di scambio. Da queste considerazioni deriva, a suo parere, la necessità di formulare un parere negativo che reclaims una svolta per tutta la politica di tutela dei beni culturali.

Ricorda in proposito che la sua parte politica ha già presentato un nuovo disegno di legge che disciplina organicamente la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nonché, recentemente, un disegno di legge sulla catalogazione e inventariazione, mentre è pronto un progetto di legge di spesa per un nuovo piano pluriennale: a fronte di queste iniziative, che testimoniano la sensibilità dei comunisti per questi temi, il Governo si è limitato a proporre un disegno di legge sulla catalogazione, assai limitato per le finalità e le risorse, e che non lascia intravedere la svolta di cui c'è bisogno.

Il senatore Bompiani ringrazia il relatore che ha puntualmente

evidenziato il ritardo nella utilizzazione di risorse cospicue. La tendenza ad accumulare residui passivi in questo settore è un fenomeno che sta diventando cronico, e denuncia la necessità di mettere mano ad una revisione dei meccanismi di spesa. Ha pertanto ragione il relatore a chiedere al Ministro di chiarire i criteri che hanno guidato, soprattutto in sede periferica, la predisposizione del piano, perchè la pretesa di restaurare edifici in assenza di vincoli costituisce una incongruenza che va certamente deprecata. Occorre inoltre, prosegue il senatore Bompiani, provvedere sollecitamente, nell'ambito di una nuova legge di tutela, a determinare in modo certo la ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni, in quanto l'incertezza su questa materia si ripercuote negativamente su tutto il patrimonio culturale e artistico. Altrettanto grave è la questione degli squilibri nella ripartizione dei fondi, già sollevata dal relatore. A questo proposito sottolinea che si sarebbe potuto parlare di «piano di integrazione» se si fosse scelta la strada di proseguire interventi già iniziati e bisognosi di essere portati a compimento, come nel caso della Puglia.

Il presidente Spitella osserva che dalle cifre riferite dal relatore sembrerebbe risultare una violazione del principio contenuto nella legge n. 449 relativo alla riserva del 50 per cento dei fondi alle regioni meridionali, aggiungendo che tale punto richiede comunque un approfondimento. Un altro aspetto da chiarire riguarda la impraticabilità degli interventi causata dalla mancanza dei relativi decreti di vincolo: su questo punto occorre chiedersi se il Ministro *pro tempore* si sia attenuto alle indicazioni formulate dalle soprintendenze in sede di predisposizione del programma, o se abbia agito prescindendo dalle indicazioni degli organi periferici.

Il Piano di integrazione attualmente all'esame sembra anche prevedere l'avvio di opere non precedentemente ricomprese nei programmi originari di attuazione della legge n. 449, e ciò implica la necessità di verificare se il rapporto tra le regioni, per quanto riguarda la ripartizione dei fondi, sia stato modificato o meno in sede di predisposizione del nuovo Piano. In conclusione, il presidente Spitella si rimette all'opinione del relatore circa il modo di sintetizzare la discussione.

Il relatore Mezzapesa pone l'alternativa se approvare una risoluzione, ovvero rimettere al Presidente l'incarico di informare il Ministro circa il dibattito; quindi la Commissione - su proposta del senatore Nocchi, che ritiene indispensabile approvare un documento formale, ricordando altresì l'urgenza di approvare il provvedimento su Piero della Francesca - incarica il relatore di predisporre una proposta di risoluzione, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento. Il Presidente sospende quindi il dibattito.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola (2005), approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Ricevuto, il quale, nell'illustrare i contenuti del decreto-legge n. 357 e delle modifiche apportatevi dalla Camera dei deputati, ricorda che il decreto-legge stesso reitera i precedenti decreti-legge n. 249 dello scorso 10 luglio e n. 315 del 2 settembre, entrambi

decaduti per mancata conversione entro il termine. Il provvedimento in questione istituisce il doppio canale di reclutamento del personale docente, dando vita ad un sistema integrato volto a rendere più agevole e sollecita la copertura delle vacanze organiche. Tuttavia - prosegue il relatore - il requisito dei 360 giorni di servizio, richiesto per la immissione nella graduatoria per l'inquadramento per soli titoli, ha sollevato critiche: infatti appare suscettibile di dar luogo a disparità di trattamento, specie nel Mezzogiorno ove è più difficile ottenere supplenze. D'altra parte l'abbassamento di tale limite a 180 giorni sarebbe più fittizio che reale, dal momento che la situazione esistente negli organici non consente un rapido scorrimento delle graduatorie. L'obiettivo del nuovo sistema - afferma il relatore - è quello di circoscrivere la formazione di nuovo precariato. In attesa di una sua entrata a regime, comunque, si è reso necessario prevedere un regime transitorio, che il relatore illustra analiticamente, menzionando fra l'altro la sessione riservata di abilitazione, introdotta per consentire a molti docenti l'inserimento nelle graduatorie per soli titoli.

Il relatore aggiunge che il provvedimento contiene anche norme volte a razionalizzare settori dell'ordinamento scolastico, ed altre miranti a questioni che hanno suscitato malumore nel personale della Pubblica Istruzione.

Fra le prime, menziona il comma 4 dell'articolo 1 che tuttavia, confermando le competenze attualmente esercitate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, suscita motivate perplessità; si dichiara tuttavia consapevole della difficoltà di riscrivere organicamente le competenze di questo organo nel provvedimento in discussione, osservando che la sede più opportuna è rappresentata dal provvedimento sull'autonomia delle scuole presentato dal Governo.

Il relatore ricorda poi la norma che unifica i ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici, facendo presente che essa potrà dar luogo ad effetti paradossali, come la migliore collocazione nella progressione economica di taluni ispettori periferici grazie al cumulo di diversi benefici. Un'altra questione che merita attenzione critica riguarda la configurazione della funzione direttiva. Non vi è dubbio, infatti, che le attribuzioni proprie di presidi e direttori didattici presentino elementi propri di tale funzione; tuttavia la pura e semplice estensione a tali categorie del suddetto inquadramento potrebbe implicare effetti discutibili. Sarà necessario - commenta il relatore Ricevuto - risolvere la questione nel quadro della riforma della dirigenza.

Dopo aver ricordato altre significative disposizioni del provvedimento (fra le altre, il carattere permanente attribuito alle graduatorie per le supplenze e il miglioramento delle procedure di conferimento dei posti di sostegno) il relatore segnala in particolare l'interessante novità contenuta nell'articolo 22, nel quale, al fine di razionalizzare la rete scolastica, si consente l'accorpamento di scuole superiori anche di diverso ordine e tipo.

Passando ad esaminare le norme volte a sanare talune inquietudini del personale della pubblica istruzione, il relatore si sofferma su quella concernente l'accesso ai ruoli direttivi di docenti non vincitori di precedenti concorsi. Ricorda le forti reazioni polemiche suscitate dal decreto-legge in discussione, che sul punto aveva adottato una soluzione diversa dai due

precedenti, soluzione rigettata dalla Camera dei deputati che ha ripristinato la formulazione primitiva.

Nel complesso, dunque, gli emendamenti apportati dalla Camera contengono solo delle messe a punto; segnala peraltro la disposizione concernente gli insegnanti elementari volta ad assicurar loro un trattamento corrispondente a quello previsto per gli insegnanti della scuola materna e quella che istituisce una sessione riservata per l'abilitazione degli insegnanti delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute, in analogia a quanto previsto a suo tempo nella legge n. 270 del 1982.

Il relatore Ricevuto esprime quindi un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, che persegue obiettivi di razionalizzazione, pur rilevando criticamente che esso si concentra sui problemi del personale piuttosto che sulle necessarie riforme di struttura della scuola, secondo una visione distorta che dà preminenza alle esigenze di occupazione. Il mondo dell'istruzione ha invece necessità di quei grandi interventi riformatori - come il prolungamento dell'obbligo scolastico - la cui attuazione, fra l'altro, aprirebbe nuovi spazi di occupazione socialmente utile.

Avviandosi alla conclusione, il relatore rileva una contraddizione fra il provvedimento in esame e la riforma della scuola elementare, che la Commissione sta discutendo in questi giorni: mentre infatti il primo è volto a rendere più rapida e agevole l'immissione in ruolo del personale, la seconda ha come presupposto il congelamento degli organici esistenti. Infine si dichiara favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Longo rileva che, pur ritenendo condivisibili le ragioni ispiratrici del decreto-legge in titolo, l'articolato giunto all'esame del Senato presenta una serie di disposizioni che non rispondono affatto ai requisiti di necessità e urgenza richiesti dalla Costituzione.

Il decreto-legge si prefigge lo scopo di riassorbire il precariato della scuola e di istituire un nuovo canale di accesso ai ruoli docenti valutando i titoli dei candidati. Riguardo al primo scopo occorre rilevare che se da un lato si agisce per risolvere l'annoso problema del precariato, dall'altro si innesca un processo che, in futuro, inevitabilmente creerà nuovo precariato. Il senatore critica in particolar modo la disposizione che prevede la trasformazione dei ruoli nazionali in ruoli provinciali ritenendo che questa possa essere causa di quanto sopra paventato.

Il senatore Longo prosegue osservando che il provvedimento, pur avendo la pretesa di ridefinire l'accesso ai ruoli docenti, non si occupa di alcune figure che pure meritano attenzione come ad esempio i modelli viventi delle accademie di arte che da anni attendono una sistemazione adeguata.

Altra disposizione criticabile è l'articolo 5, che prevede il passaggio degli ispettori periferici nella dirigenza statale. Il senatore annuncia, quindi, che il Gruppo comunista ha presentato una serie di emendamenti volti proprio a migliorare il testo, pur nella consapevolezza che il provvedimento è molto insoddisfacente e che non potrà risolvere gli enormi problemi del settore.

Il senatore Coletta annuncia di aver presentato alcuni emendamenti al decreto-legge in titolo, ma giudica sostanzialmente positivo nel suo complesso il provvedimento di cui auspica la più sollecita approvazione.

Il senatore Florino considera negativamente il provvedimento all'esame

della Commissione, poichè non risolve ma, a suo avviso, aggrava i problemi del personale della scuola. Critica inoltre la scelta del Governo di utilizzare lo strumento del decreto-legge per una materia che non ha alcun carattere di urgenza e necessità.

Passando ad un esame sommario degli articoli, il senatore Florino non condivide la disposizione dell'articolo 5 che permetterà il passaggio nella dirigenza statale degli ispettori periferici. A tal proposito ricorda le vicende di questa categoria che a suo avviso non ha alcun titolo per entrarvi. Riguardo all'articolo 2, giudica ingiusto il limite dei 360 giorni di supplenze per poter accedere ai concorsi per titoli poichè in tal modo si favorirà chi, pur sprovvisto di abilitazione, abbia una sommatoria di supplenze, rispetto a chi, abilitato, ottiene un intero anno di supplenze che risulta essere di 320 giorni.

Il senatore conclude rilevando che qualora il decreto-legge fosse approvato nel testo trasmesso dalla Camera, creerebbe ulteriori situazioni di disparità di trattamento, inasprendo le rivendicazioni da parte del personale della scuola.

Il senatore Manzini, riferendosi alla relazione, condivide le opinioni espresse dal senatore Ricevuto, e sottolinea la necessità che il Governo prenda spunto da questa discussione per definire un meccanismo normativo finalizzato a far coincidere l'organico di diritto con l'organico di fatto. Non è possibile infatti sostenere la necessità di rigorosi meccanismi di reclutamento del personale scolastico, se non ci si preoccupa poi di stabilire disposizioni rigorose per evitare che gli istituti scolastici si trovino a dover sfondare gli organici di diritto a favore degli organici di fatto. A suo avviso, il precariato si origina dalle rigidità del sistema scolastico, ed è per lo più frutto delle supplenze lunghe causate dai congedi per maternità, da incarichi amministrativi o sindacali, ovvero da sdoppiamenti improvvisi di cattedre avvenuti ad anno iniziato. Ritiene pertanto che sia necessario definire parametri per l'organico provinciale tali da tener conto del fabbisogno che si viene a creare anno per anno sulla base delle necessità effettive.

Il provvedimento attualmente in esame può dare un contributo in questa direzione, in quanto, a regime, il secondo canale, che peraltro era stato previsto fin dal 1974, consente, a popolazione scolastica costante, di disporre del personale necessario al momento opportuno. Circa i ruoli provinciali, rileva la possibilità che per alcune classi di concorso vi siano difficoltà nella determinazione degli organici. In conclusione sottolinea la necessità e l'utilità del provvedimento, anche se in esso sono affrontate questioni che hanno scarsa attinenza con un decreto-legge, in particolare la questione della razionalizzazione della rete scolastica, all'articolo 22, e all'articolo 5. Osserva tuttavia che anche il Parlamento ha introdotto norme come quelle relative all'immissione nei ruoli del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria dei docenti che abbiano svolto due anni di incarico di presidenza negli istituti medesimi (articolo 9, comma 1-bis) che il Governo non aveva previsto nel testo originario.

Replicando agli interventi, il relatore Ricevuto osserva, per quanto riguarda le critiche mosse ai contenuti dell'articolo 5 (che egli in parte condivide), che se le disposizioni ivi contenute possono dare adito al sospetto di poter determinare situazioni di disparità di trattamento, occorre tuttavia che esse vengano valutate e verificate con riferimento specifico alle funzioni esplicate nei vari profili professionali cui si riferisce la norma in oggetto.

L'altra questione sollevata, prosegue il relatore, è quella relativa al periodo di 360 giorni di insegnamento richiesto come requisito di ammissione ai concorsi per soli titoli. Anche se tale requisito può apparire penalizzante per alcune fasce di docenti, in particolare nel Mezzogiorno, occorre però considerare che l'ipotesi di ridimensionare detto periodo a 180 giorni non contribuirebbe a dare una soluzione al problema, risolvendosi in un beneficio più apparente che reale, in quanto appesantirebbe le graduatorie dei precari senza offrire alcuna reale prospettiva di inserimento per coloro che si collocano negli ultimi posti. È evidente che il problema va risolto in un contesto più ampio di quello rappresentato da un provvedimento sul reclutamento del personale, collocandolo nel quadro di un progetto complessivo mirante ad una riforma degli ordinamenti scolastici tale da garantire nuova occupazione finalizzata ad un incremento qualitativo del sistema. Conclude quindi rivolgendo un appello al Ministro affinché al più presto vengano assunte nuove iniziative riformatrici.

Il ministro Mattarella ricorda che il decreto-legge, nato nell'ambito di un ampio dibattito svoltosi in seno alla Commissione lavoro della Camera dei deputati, è stato emanato dal precedente Governo e reiterato per due volte, per cui, nell'esame dello stesso, occorre tener presente che ci si trova di fronte a disposizioni che hanno già da tempo dispiegato i loro effetti. La discussione fin qui svolta ha ampiamente mostrato la complessità di una materia, come quella del precariato scolastico, che risulta sempre più complessa e di difficile soluzione, e rispetto alla quale il decreto si propone di costituire un punto di partenza per evitare ulteriori stratificazioni normative sulla materia. Una caratteristica importante del provvedimento è quella di non prevedere immissioni *ope legis*, e di costituire invece un meccanismo a regime, finalizzato all'assorbimento del precariato con un meccanismo parallelo a quello dei concorsi ordinari, che salvaguarda le esigenze di sufficienti livelli di selezione, secondo modalità compatibili con le aspettative del personale precario. Coerentemente con questa impostazione, il decreto prevede che entrino in ruolo soltanto coloro che trovano disponibilità su un posto vacante.

Sul limite di 360 giorni, il Ministro osserva che esso, come qualsiasi disposizione di questo tipo, crea indubbiamente dei disagi, tuttavia ritiene che esso costituisca un elemento di anzianità che integra l'esigenza di modalità selettive di reclutamento, mentre concorda con il relatore sul fatto che una riduzione a 180 giorni porterebbe ad una dilatazione delle graduatorie senza offrire effettive prospettive di inserimento, che possono essere conseguite attraverso la partecipazione ai concorsi ordinari, e in prospettiva attraverso una riforma complessiva degli ordinamenti scolastici.

Sull'immissione nei ruoli del personale direttivo dei docenti che hanno svolto due anni di incarico di presidenza negli istituti di istruzione secondaria, il Ministro ribadisce che il Governo avrebbe preferito percorrere la strada dei concorsi ordinari, ma considera prioritaria l'approvazione del decreto, e pertanto non chiede la soppressione del comma 1-bis dell'articolo 9.

Circa le perplessità sollevate dall'articolo 5, ricorda che esso opera ormai da cinque mesi, e che non si può certo negare una certa omogeneità di funzioni tra i due ruoli degli ispettori tecnici. Diverso è invece il discorso sui capi di istituto: su questo punto sottolinea l'opportunità di una riflessione

sulla preminente funzione didattica ed educativa dei presidi, prima di parlare per essi di immissioni nei ruoli della dirigenza.

Al senatore Longo fa presente che il decreto obbedisce alla logica di immettere nei ruoli soltanto chi svolge la propria attività di insegnante sui corrispondenti posti di ruolo, e pertanto è inevitabile che alcune figure professionali che non trovano nessun riscontro sui posti di ruolo (come ad esempio gli insegnanti delle scuole non statali), rimangano al di fuori dell'area di applicazione del provvedimento.

Il Presidente chiede al Ministro quando ritiene di poter indire la sessione dei concorsi ordinari.

Il Ministro dichiara che la sessione potrà essere indetta dopo la conclusione degli adempimenti relativi al concorso per titoli. Infatti solo allora potrà essere fatto il censimento dei posti da poter mettere a concorso. Ritiene, comunque, che si potrà procedere nel 1990.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Piano integrativo di ripartizione dei fondi di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 449 rifinanziata con legge 11 marzo 1988, n. 67.

(Ripresa dell'esame e conclusione. Approvazione di risoluzione)

Il senatore Mezzapesa illustra il testo della proposta di risoluzione da lui predisposto nel quale, menzionate le cause che hanno determinato il formarsi dei residui sugli stanziamenti destinati agli interventi di restauro della legge n. 449 del 1987, si ribadisce la necessità di giungere ad una chiara distinzione di competenze fra Stato e regioni, si esprime preoccupazione per gli errori amministrativi segnalati e si denuncia il forte squilibrio territoriale nella ripartizione dei fondi del Piano integrativo.

Il senatore Nocchi, nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sul testo, propone di accentuare la preoccupazione per le inefficienze del Ministero e di affermare l'urgenza che il Governo presenti la legge di tutela del patrimonio culturale e un nuovo piano pluriennale per il recupero e la valorizzazione dei beni culturali.

Dopo che il relatore Mezzapesa ha accettato di modificare la stesura, la Commissione approva la risoluzione nel seguente testo:

«La 7a Commissione permanente del Senato,

udita la relazione sul «Piano integrativo di ripartizione dei fondi di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 449 rifinanziata con legge 11 marzo 1988, n. 67», predisposto dal Ministro per i beni culturali e ambientali e inviato alla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge n. 449,

preso atto che le risorse finanziarie ripartite con questo Piano rivengono da residui degli anni 1987 e 1988, verificatisi a ragione delle seguenti cause:

a) la sentenza della Corte costituzionale n. 921 del 1988, con cui si dichiara l'illegittimità costituzionale della legge n. 449 per la parte in cui è lesiva delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle regioni, per effetto della quale si sono dovuti annullare alcuni interventi su musei e biblioteche di enti locali;

b) l'impraticabilità di alcuni interventi su edifici che non sono risultati fra quelli soggetti a tutela;

c) l'impossibilità di procedere ad acquisizioni per l'indisponibilità del proprietario ad alienare,

ribadisce la necessità che si addivenga ad una chiara distinzione delle competenze fra Stato e regioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, nel contesto di una nuova normativa di tutela - di cui la Commissione auspica la tempestiva presentazione al Parlamento - che si adegui alla nuova realtà, sociale e istituzionale del Paese;

esprime profonda preoccupazione per il fatto che possano verificarsi errori del genere previsto dalla causa *sub b)*, cosa che rivela carenza di organica programmazione nel predisporre il Piano degli interventi;

denuncia l'esistenza di un forte squilibrio territoriale nella ripartizione dei fondi del Piano integrativo: trattandosi, infatti, in realtà, di somme già «inserite in programma» per le diverse regioni, e non utilizzate per i motivi in precedenza accennati, sarebbe stato logico utilizzarle per altre esigenze della stessa regione. In proposito, la Commissione segnala in particolare la penalizzazione di alcune regioni meridionali (Basilicata, Puglia, Sardegna) da tempo responsabilmente impegnate in un processo di valorizzazione del proprio cospicuo patrimonio storico.

Il presidente Spitella dichiara quindi concluso l'esame dell'atto assegnato.

IN SEDE DELIBERANTE

Jervolino Russo ed altri. Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero dal canone di abbonamento alla radioaudizioni per le scuole (272-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore Manzini il quale, ricordato l'ampio consenso raggiunto a suo tempo dalla Commissione sul provvedimento, fa presente che la variazione apportata dalla Camera dei deputati riguarda esclusivamente la clausola di copertura finanziaria.

Il senatore Nocchi si dice favorevole al provvedimento e confida che, nel medesimo spirito di ampio consenso, possa presto essere approvato un provvedimento che sollevi meritorie istituzioni quali i musei nazionali e locali e le fondazioni culturali da oneri finanziari irragionevolmente pesanti quali quelli per la illuminazione dei locali.

Dopo che il ministro Mattarella ha espresso un giudizio positivo, il senatore Bompiani annuncia il voto favorevole del Gruppo democristiano sul provvedimento, che si ricollega agli auspici già espressi in altra sede dalla Commissione per un rafforzamento del ruolo educativo e culturale della televisione.

Il senatore Agnelli Arduino annuncia a sua volta il voto favorevole del Gruppo socialista, affermando che quello in esame deve essere il primo di una serie di interventi legislativi volti a sollevare le istituzioni culturali da oneri finanziari impropri.

Successivamente, con distinte votazioni, la Commissione approva la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 2, l'articolo 2 nel nuovo testo, nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente propone di continuare l'esame del disegno di legge n. 2005 martedì prossimo, onde riferire all'Assemblea mercoledì.

Il senatore Manzini, pur accettando la proposta del Presidente, chiede di concludere senza ritardo l'esame della riforma sulla scuola elementare, dedicandogli, se necessario, anche sedute notturne. Il Presidente propone allora che la Commissione si riunisca martedì in due sedute, pomeridiana e notturna, per esaminare i predetti disegni di legge. La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 18,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

139ª Seduta*Presidenza del Presidente***BERNARDI**

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mammi ed i sottosegretari di Stato allo stesso dicastero Tempestini, per i lavori pubblici Curci e per i trasporti Santonastaso.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE**Misure urgenti per i servizi di pubblico trasporto gestiti dagli enti locali (1924)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 12 dicembre.

In relazione all'intervento del senatore Visconti nella seduta di martedì 12 dicembre, il sottosegretario Santonastaso fa presente che, per quanto concerne alcuni parametri che dovevano essere definiti dal Ministero dei trasporti a seguito del disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1989, tale adempimento non è stato effettuato in carenza di dati che dovevano essere forniti dalle regioni e dagli enti locali. Riservandosi ulteriori chiarimenti in successive sedute sulle questioni riguardanti le facilitazioni tariffarie e l'accordo di programma sulle opere relative all'area dello stretto di Messina, dichiara che il Ministro dei trasporti non intende avvalersi dei poteri sostitutivi per la redazione dei piani regionali dei trasporti, atteso che tali piani sono ormai in fase avanzata di stesura; in generale vi sono poi motivi di prudenza sul piano dei rapporti istituzionali tra Stato e regioni che ispirano l'atteggiamento del Ministero dei trasporti.

Il senatore Chimenti chiede al Sottosegretario il parere sugli emendamenti presentati, riguardanti l'estensione delle facoltà previste dal disegno di legge anche alle regioni e alla copertura dei disavanzi del 1989; chiede altresì dati più certi sull'ammontare dei disavanzi per gli anni 1987 e 1988. Il sottosegretario Santonastaso fa presente che sugli emendamenti è necessario il concerto con il Ministero del tesoro e che per quanto riguarda i disavanzi 1987-1988 non vi sono dati certi, bensì stime da considerare ragionevoli. In merito agli emendamenti fa comunque presente che l'estensione del provvedimento al 1989 richiederebbe di conoscere taluni dati di consuntivo al momento non disponibili.

Dopo che il presidente Bernardi ha ricordato che in mattinata sarà presumibilmente espresso il parere della 5^a Commissione sul testo e sugli emendamenti, il seguito della discussione è rinviato.

Onorato ed altri: Limitazione della circolazione stradale nelle isole di La Maddalena e Caprera (1372)

(Discussione e rinvio)

Il presidente Bernardi, relatore sul provvedimento, dopo aver ricordato i termini del dibattito già svolto in sede referente, illustra due emendamenti sostitutivi dell'articolo 1 e del titolo della legge, con i quale si prevede una modifica alla legge n. 599 del 1966, consentendo la possibilità di limitare la circolazione stradale nelle isole con rete stradale extra urbana non superiore ai 50 chilometri. Il Presidente avverte che, modificando sostanzialmente tali emendamenti il disegno di legge, gli stessi emendamenti, qualora condivisi in linea di massima dalla Commissione, devono essere inviati per il parere alla 1^a Commissione.

La Commissione conviene in linea di massima sugli emendamenti e quindi sul loro invio alla 1^a Commissione per il parere.

Chimenti ed altri: Modifiche alla legge 14 novembre 1961, n.1268, recante «Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali» (1125)

(Discussione e approvazione)

Il presidente Bernardi ricorda che il senatore Chimenti ha riferito sul provvedimento, in vece del senatore Andò, nella seduta del 3 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento in sede di dibattito, il Presidente dà lettura dei pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione.

Si passa dunque alla votazione.

È messo ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

IN SEDE REFERENTE

Senesi ed altri: Norme sulla circolazione di veicoli con carico eccezionale (1388)

Bernardi ed altri: Norme sul trasporto di veicoli e di containers (1245)

(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il relatore Ianniello, illustrata una bozza di testo unificato dei due provvedimenti, propone che la Commissione chieda il trasferimento alla sede deliberante per i disegni di legge in titolo.

Con l'assenso del Governo, la Commissione unanime conviene sulla proposta del relatore, alle condizioni previste dal Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE***Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138)****Pozzo ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140)****Macaluso ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri. La Commissione passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore Strik Lievers illustra una serie di emendamenti concernenti la materia della rettifica e reintegro di informazioni, dichiarandosi comunque disponibile ad accettare il suggerimento del Ministro di ritirarli per ripresentarli in una nuova formulazione.

Anche il presidente Bernardi concorda sull'opportunità che gli emendamenti vengano riformulati, in quanto sarebbero altrimenti di applicazione assai difficoltosa.

Dopo che il senatore Andò ha illustrato un emendamento al comma 5 di carattere formale, il senatore Pinna illustra un emendamento al comma 1 di carattere formale, un emendamento volto ad aggiungere un comma dopo il comma 2, al fine di elevare la sanzione prevista nel comma 2 per la mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica, nonché di prevedere che la sua entità venga stabilita in relazione alla gravità della lesione arrecata e all'ambito di diffusione della notizia trasmessa.

Il senatore Pinna illustra altresì un emendamento consequenziale al comma 4, un emendamento al comma 3 volto a fissare un termine di cinque giorni per la pronuncia del Garante, un ulteriore emendamento al comma 3 per stabilire che l'emittente deve sottoporre la questione al Garante, qualora intenda farlo, entro il giorno successivo. Illustra infine un emendamento volto a sostituire il secondo capoverso del comma 4 al fine di prevedere che la sanzione amministrativa, aumentata del 50 per cento, si applica anche quando la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento previsto al comma 3 (sottoposizione della questione al Garante da parte dell'emittente).

Il senatore Visibelli illustra un emendamento soppressivo dell'ultima parte del comma 1, che limita l'esercizio del diritto a chiedere la trasmissione della rettifica ai soli casi in cui essa non sia tale da dar luogo a responsabilità penali.

Illustra altresì due emendamenti volti rispettivamente a sopprimere l'intero terzo comma e il secondo capoverso del comma 4, nel timore che con le disposizioni in esso contenute si instauri ingiustificatamente un procedimento diverso da quello previsto dalla legge sulla stampa per fattispecie analoghe. Il procedimento risulterebbe inoltre eccessivamente macchinoso e probabilmente inefficace proprio per l'ampiezza dei compiti conferiti al Garante.

Il relatore illustra un emendamento volto a premettere un comma prima del comma 1 (4.1-bis) al fine di estendere ai telegiornali e ai giornali radio le norme sulla registrazione di cui alla legge n. 47 del 1948. Illustra poi un ulteriore emendamento volto a includere, nell'ambito del comma 1, il riferimento all'articolo 23 della direttiva CEE del 3 ottobre 1989, concernente il diritto di rettifica.

Dopo che il senatore Strik Lievers ha ritirato gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2 dello stesso senatore Strik Lievers, di tenore analogo all'emendamento al comma 1 illustrato dal senatore Pinna. Espresso parere favorevole sui due emendamenti dei senatori comunisti riferiti al comma 3, si dichiara contrario all'attuale formulazione degli altri emendamenti illustrati dal senatore Pinna, pur non escludendo la possibilità di inasprire la sanzione.

Esprime infine parere contrario sugli emendamenti illustrati dal senatore Visibelli e parere favorevole sull'emendamento 4.8 del senatore Andò.

Prende successivamente la parola il ministro Mammi, che esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1-*bis* del relatore mentre, per quanto riguarda l'emendamento 4.1-*ter* dello stesso relatore, si dichiara contrario in generale ad includere nell'ambito di un provvedimento il riferimento a direttive comunitarie, che contengono di solito formulazioni generiche e tali quindi da dar luogo a seri dubbi interpretativi in sede di applicazione della legge.

Dopo che il relatore ha precisato che è dell'avviso di esplicitare che il provvedimento intende recepire la direttiva CEE dello scorso ottobre, si apre sul punto un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Chimenti, Mariotti, Andò (che esprime lo stesso avviso del relatore) ed il ministro Mammi. Infine, su proposta del relatore, l'emendamento viene accantonato.

L'emendamento 4.1-*bis* è posto ai voti e accolto.

Il ministro Mammi esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti al comma 1, di identico tenore, illustrati dai senatori Strik Lievers e Pinna.

Dopo che il senatore Vella ha espresso perplessità su tali emendamenti, l'emendamento 4.2 viene posto ai voti ed accolto. Risulta quindi assorbito l'emendamento al comma 1 dei senatori comunisti.

Il ministro Mammi esprime parere contrario sull'emendamento 4.2-*bis* illustrato dal senatore Visibelli il quale, posto ai voti, risulta respinto, dopo che il senatore Vella ha dichiarato di condividere la preoccupazione di evitare un'eccessiva discrezionalità dell'emittente per la trasmissione della rettifica.

Dopo che il senatore Pinna ha ritirato l'emendamento volto ad introdurre un comma aggiuntivo dopo il comma 2 per trasformarlo, su suggerimento del Ministro, in un emendamento al primo capoverso del comma 4, il ministro Mammi esprime parere favorevole sugli emendamenti dei senatori comunisti al comma 3. Tali emendamenti sono quindi posti ai voti ed accolti.

Il ministro Mammi esprime quindi parere contrario sugli emendamenti del senatore Visibelli volti a sopprimere il comma 3 e l'ultima parte del comma 4. Tali emendamenti sono posti ai voti e respinti.

Dopo che il senatore Pinna ha accettato di riformulare l'emendamento al primo capoverso del comma 4 su suggerimento del Ministro, l'emendamento è posto ai voti ed accolto.

Il ministro Mammi si dichiara infine contrario all'emendamento comunista sostitutivo del secondo capoverso del comma 4.

Il senatore Giustinelli precisa che l'emendamento tende a scoraggiare il tentativo dell'emittente di sottoporre la questione al Garante per non incorrere in una sanzione certa. Dopo che il senatore Vella si è espresso in

senso contrario sull'inasprimento della sanzione nel caso di sottoposizione della questione al Garante, l'emendamento è posto ai voti e respinto. Il senatore Pinna afferma che occorrerebbe comunque chiarire che nel caso in cui l'emittente rifiuta la trasmissione della rettifica, ovvero non sottoponga la questione al Garante, il cittadino può comunque ricorrere al Garante.

Condividendo tale osservazione, il ministro Mammì formalizza quindi un emendamento al comma 2 volto a precisare che, trascorso il termine entro il quale avrebbe dovuto essere effettuata la rettifica, il soggetto che si ritiene leso può trasmettere la propria richiesta al Garante.

Tale emendamento è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del relatore.

Dopo che il senatore Andò ha accettato una riformulazione dell'emendamento 4.8 suggerita dal Ministro, l'emendamento è posto ai voti ed accolto.

I senatori Andò e Vella propongono di accantonare la votazione dell'articolo in attesa del parere della Commissione giustizia, anche in considerazione dei numerosi dubbi espressi nel corso della discussione.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il senatore Pinna illustra un emendamento volto ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 4 al fine di riconoscere alle emittenti private che riservano tempi non inferiori al 5 per cento delle ore di programmazione ai partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge n. 103 del 1975 il diritto alla riduzione del 30 per cento dei contributi per il personale dipendente.

Dopo che il senatore Giustinelli ha sottolineato che la disposizione potrebbe stimolare tale emittenti ad instaurare con il proprio personale, di solito precario, rapporti di lavoro regolari, il ministro Mammì ricorda che l'orientamento recentemente espresso dal Ministro delle finanze è nel senso di limitare il ricorso ad agevolazioni fiscali. Invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento.

Il senatore Giustinelli ritira l'emendamento riservandosi di ripresentarlo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

132^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.**La seduta inizia alle ore 10,40.***IN SEDE DELIBERANTE****Scevarolli ed altri: Incremento del fondo per il credito agevolato a favore delle imprese artigiane (1844)****Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, nonché modifiche alla legge 7 agosto 1982, n. 526 (1970)**
(Discussione e approvazione con modificazioni, con stralcio dell'articolo 2, del disegno di legge n. 1970)

Il relatore Aliverti, premesso che l'Artigiancassa ha effettuato negli ultimi anni interventi di agevolazione creditizia e di *leasing* in misura considerevole, con positivi effetti sia sulle attività produttive che sull'occupazione, rileva la tendenziale diminuzione delle domande di accesso alle agevolazioni a seguito del mancato rifinanziamento del Fondo per il 1989. Per l'anno in corso, infatti, è stato possibile utilizzare i soli residui ed è opportuno, pertanto, impegnare gli 80 miliardi già stanziati dalla legge finanziaria per il 1989. Il disegno di legge n. 1970, peraltro, modifica parzialmente la disciplina dei tassi di interesse: appare quindi opportuna, secondo il relatore Aliverti, la rapida approvazione del testo presentato dal Governo.

Si apre il dibattito.

Il sottosegretario Pavan ricorda che con il disegno di legge finanziaria per il 1990 gli stanziamenti per gli anni successivi al 1989 sono stati portati da 80 a 150 miliardi di lire per ciascun anno: conseguentemente il Governo ha presentato un emendamento all'articolo 1 e un emendamento all'articolo 3, del proprio testo, per attuare tale impegno di spesa.

Il senatore Mancina esprime il giudizio positivo del Gruppo socialista sulla parte del provvedimento in esame che determina gli stanziamenti di risorse finanziarie mentre, pur condividendo la necessità di riconsiderare la misura dei tassi di interesse, propone lo stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1970 al fine di permettere un più approfondito esame di tale profilo.

Il senatore Cisbani stigmatizza la posizione contraddittoria del Governo sulle questioni concernenti le imprese artigiane e conviene sulla proposta di stralciare l'esame del predetto articolo 2, approvando immediatamente gli articoli 1 e 3.

Il senatore Vettori esprime il consenso del Gruppo democratico cristiano sull'insieme del provvedimento rilevando la necessità che l'Artigiancassa operi con continuità e risorse adeguate. Conviene infine sullo stralcio del menzionato articolo 2 se ciò è necessario per consentire la rapida approvazione del rifinanziamento in questione, pur avvertendo che in tal modo sarà finanziato un minor numero di operazioni.

Il relatore Aliverti, rilevata l'opportunità che la destinazione di risorse per il 1989 sia effettuata sulla base della normativa vigente per l'anno in corso, anche in relazione alla misura dei tassi di interesse, condivide la proposta di stralcio dell'articolo 2 e invita il Governo a operare una attenta revisione della materia. Si associa il senatore Cisbani.

Il sottosegretario Pavan accoglie la proposta di stralciare l'articolo 2.

Si passa quindi alla votazione del disegno di legge n. 1970 assunto come testo base.

Viene posto ai voti, e approvato, l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 1.

È quindi approvato lo stralcio dell'articolo 2.

Si passa all'articolo 3.

Viene messo in votazione, e accolto, l'emendamento del Governo sostitutivo del comma 1. È quindi approvato l'articolo con la modifica accolta.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore Cardinale esprime il consenso del Gruppo comunista: raccomanda altresì al Governo la tempestiva revisione dei tassi di interesse, ferma restando la necessità di mantenere un differenziale a favore delle imprese che operano nelle regioni meridionali.

È quindi approvata una proposta del presidente Cassola per il coordinamento finale del testo in riferimento all'articolo 3.

Viene infine posto ai voti e approvato il disegno di legge n. 1970 nel suo complesso, con le modifiche risultanti dagli emendamenti e dallo stralcio. Il disegno di legge n. 1844 viene pertanto dichiarato assorbito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Aliverti chiede che la Commissione esamini al più presto un disegno di legge, che sta per essere presentato, volto a impegnare i fondi disponibili per l'anno 1989 a favore della distribuzione commerciale.

Il presidente Cassola fornisce assicurazioni in tal senso.

La seduta termina alle ore 11,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

85ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore Vecchi propone di invitare il Ministro per la funzione pubblica, onorevole Gaspari, per riferire in Commissione sulla mancata attuazione dell'articolo 16 della legge n. 56 ed esprimere altresì quale sia l'orientamento del Governo in merito.

Il senatore Florino si dichiara concorde con la proposta del senatore Vecchi, poichè la legge n. 56 risulta effettivamente applicata in modo difforme dalle sue finalità.

Il senatore Angeloni si dichiara favorevole, ricordando altresì che sulla questione dell'attuazione della legge n. 56 la Commissione è intervenuta più volte, ma evidentemente con scarsi risultati.

Il presidente Giugni dichiara accolta la proposta del senatore Vecchi di invitare il Ministro della funzione pubblica a riferire in Commissione sulla legge n. 56, rilevando altresì la pratica inefficacia dello strumento dell'interrogazione alla quale il Governo non dà risposta. Sempre in tema di politica del lavoro, il Presidente annuncia che coglierà l'occasione in sede di discussione della legge finanziaria, per chiedere al Ministro del lavoro di illustrare le linee politiche generali dell'attività ministeriale.

Propone poi di sollecitare l'individuazione di strumenti che rendano più incisivi e vincolanti i pareri da inviare alle Commissioni di merito, in modo tale che gli orientamenti espressi in sede consultiva dalla Commissione lavoro non vengano poi disattesi dalle stesse Commissioni di merito.

*IN SEDE REFERENTE***Giugni ed altri: Elevazione dei limiti per la costituzione di società di mutuo soccorso (1870)**

(Esame e rinvio. Richiesta di assegnazione in sede deliberante)

Il relatore, senatore Angeloni, riferisce sul disegno di legge in titolo ricordando che lo stesso è finalizzato ad adeguare il capitale pagato dagli enti di previdenza volontaria per i lavoratori e dalle società di mutuo soccorso ai propri iscritti nonchè le relative rendite annue, considerato che l'inflazione e il notevole aumento del costo delle prestazioni incidono fortemente sulla operatività delle società di mutuo soccorso. Fa presente inoltre che tale provvedimento non comporta alcun onere per lo Stato, ma consente alle società di mutuo soccorso di svolgere con tranquillità i propri compiti istituzionali ed in tal senso ne raccomanda l'approvazione. Propone quindi che venga richiesta l'autorizzazione per il passaggio in sede deliberante del disegno di legge in oggetto.

Il sottosegretario Bissi, nel concordare con la proposta del relatore, osserva che sarebbe opportuno, a giudizio dell'ufficio legislativo del proprio dicastero, sostituire il termine «costituzione», riferito alle suddette società, che appare nel titolo del disegno di legge, con il termine «operatività».

La Commissione concorda all'unanimità sulla proposta di chiedere l'assegnazione in sede deliberante.

Zanella: Modifiche alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, in tema di riordinamento del trattamento pensionistico a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio erogato dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (1591)

e delle Petizioni n. 45 e n. 85 attinenti al suddetto disegno di legge

(Rinvio dell'esame)

Il presidente Giugni, facente funzioni di relatore, annuncia che incaricherà il senatore Tani, relatore sul disegno di legge in titolo, di promuovere eventuali contatti con gli autori delle petizioni connesse al provvedimento, nonchè con rappresentanti dell'ENASARCO, in modo da raccogliere maggiori elementi informativi. Ricorda altresì che occorre attendere il parere della 5ª Commissione per il proseguo dell'esame del disegno di legge in titolo che è quindi rinviato.

Emo Capodilista e Zanella: Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (1702)

Zanella ed altri: Nuove norme in materia di Fondo di previdenza per il personale di volo (1819)

(Rinvio dell'esame)

Il relatore senatore Perricone propone di rinviare l'esame dei provvedimenti in titolo in attesa di approfondimenti relativi agli aspetti economico-finanziari del provvedimento.

La Commissione, con il consenso del Governo, concorda di rinviare l'esame ad una seduta successiva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, concernente: «Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni»

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri)

Il presidente Giugni, accennando brevemente ai tratti salienti dello schema di decreto, ricorda che la Commissione è chiamata a verificare, con il proprio parere, la conformità dell'atto ai termini stabiliti dall'articolo 3, comma 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Invita quindi il rappresentante del Governo ad illustrare il provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Bissi, nel ricordare le finalità del decreto, ricorda che la parte saliente dello stesso riguarda essenzialmente la definizione delle cifre che stabiliscono il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Il senatore Antoniazzi, dopo aver espresso un generale senso di rammarico per l'assenza dei relatori che spesso provoca un ritardo nei lavori della Commissione, osserva che il decreto in esame offre una soluzione solo temporanea e non definitiva - come invece è auspicabile - alla questione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici.

Esprime comunque il voto favorevole del proprio Gruppo, anche se va rilevato che tale provvedimento poteva costituire l'occasione per risolvere la questione delle pensioni minime conseguite con anzianità contributiva superiore a 780 settimane. In proposito va altresì osservato che i problemi di copertura finanziaria hanno fortemente condizionato la liquidazione delle pensioni. Pertanto, anche se il rinvio ad una futura legislazione non è una prospettiva accettabile, è necessario ed opportuno che il provvedimento in esame venga emanato per rispettare la scadenza del 31 dicembre 1989.

Il relatore senatore Nieddu, illustrando le finalità del decreto, sottolinea che lo stesso rappresenta un primo passo verso la perequazione dei trattamenti pensionistici, che ha sempre costituito un impegno programmatico di tutti i governi e nei confronti della quale la legge n. 544 non offre una soluzione definitiva, ma si limita a predisporre strumenti per attuarla.

Certamente il decreto non è completamente esaustivo ai fini della suddetta perequazione, proprio perchè è condizionato dai limiti dello stanziamento di 300 miliardi; tuttavia, tale provvedimento tenta una parziale rivalutazione delle pensioni cercando di venire incontro al profondo disagio della categoria dei pensionati.

Il relatore, propone quindi di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto, poichè i criteri proposti dallo stesso sembrano ancorati a elementi oggettivi e possono perciò ritenersi accettabili.

Il senatore Florino dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore Antoniazzi dichiara altresì il voto favorevole del Gruppo comunista.

La Commissione concorda all'unanimità di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Scovacricchi ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (1217), approvato dalla Camera dei deputati

Scevarolli ed altri: Norme per la ricongiunzione dei contributi previdenziali obbligatoriamente versati dai liberi professionisti (90)

Favilla ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (826)

(Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1217. Assorbimento dei disegni di legge nn. 90 e 826)

Il presidente Giugni, facente funzioni di relatore, sottolinea che molteplici ragioni inducono a ritenere opportuna la rapida approvazione del disegno di legge in titolo, ricordando peraltro che tutti gli emendamenti presentati hanno ottenuto il parere favorevole della 5a Commissione.

Non essendovi interventi, il Presidente avverte che si passerà alla discussione degli emendamenti al testo del disegno di legge n. 1217, approvato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente annuncia quindi che è stato presentato dal senatore Zanella un emendamento, che egli fa proprio, tendente ad aggiungere un ulteriore comma dopo il quarto comma dell'articolo 1, riguardante un'agevolazione nelle modalità di ricongiunzione per i liberi professionisti.

Il senatore Antoniazzi esprime perplessità in proposito osservando che la legge n. 29 del 1979 stabilisce un principio generale, in base al quale la domanda per la ricongiunzione dei contributi può essere presentata fintanto che il lavoratore presta servizio: la norma proposta dall'emendamento derogherebbe a tale principio generale, introducendo un regime di favore per i liberi professionisti che suscita alcuni dubbi di costituzionalità.

Il sottosegretario Bissi rassicura il senatore Antoniazzi facendo presente che l'ufficio legislativo del proprio dicastero esclude che tale emendamento possa violare il principio di eguaglianza.

Il presidente Giugni, concordando con le osservazioni del rappresentante del Governo, fa presente che le particolari caratteristiche della categoria dei lavoratori liberi professionisti può senz'altro giustificare un regime differenziato, coerentemente con il concetto di eguaglianza più volte espresso dalla Corte costituzionale.

Il senatore Antoniazzi, preso atto delle argomentazioni addotte dal rappresentante del Governo e dal Presidente, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento all'articolo 1, presentato dal relatore, che risulta approvato.

Posto in votazione, l'articolo 1 è quindi approvato.

Il Presidente avverte che egli ha presentato un emendamento al comma 3 dell'articolo 2.

Posto in votazione, il suddetto emendamento viene approvato.

Il Presidente annuncia poi un ulteriore proprio emendamento, tendente

a sopprimere l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, che, posto ai voti, è approvato.

Il Presidente pone in votazione l'articolo 2, nel testo modificato dagli emendamenti, che è approvato.

Il Presidente pone successivamente in votazione gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che risultano approvati.

Il Presidente annuncia infine che è stato presentato dal senatore Zanella un ulteriore emendamento, che egli fa proprio, diretto ad inserire una norma integrativa alla legge 29 gennaio 1986 n. 21, relativa all'ordinamento previdenziale dei dottori commercialisti.

Il senatore Antoniazzi esprime alcune perplessità su tale emendamento, osservando che la norma proposta al comma 2 risulta ridondante.

Il presidente Giugni, pur concordando con il rilievo del senatore Antoniazzi, osserva che l'emendamento non suscita problemi di copertura finanziaria e pertanto può essere accolto per il suo valore esplicativo.

Posto in votazione, l'emendamento aggiuntivo viene approvato.

Il senatore Di Stefano dichiara il voto favorevole del Gruppo democristiano sottolineando che il provvedimento in esame costituisce una sanatoria di una situazione di estrema urgenza.

Il senatore Antoniazzi conferma il voto favorevole del proprio Gruppo, rilevando che il provvedimento è stato fortemente sollecitato dalle categorie interessate e auspicando che l'altro ramo del Parlamento possa giungere all'approvazione in tempi brevi.

Il senatore Perricone dichiara il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

Il senatore Florino dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, rilevando che l'attuale provvedimento consente finalmente di risolvere un problema avvertito già da dieci anni.

Il presidente Giugni dichiara a nome del Gruppo socialista il proprio voto favorevole, concordando con le osservazioni espresse dalle altre forze politiche.

Posto in votazione, il disegno di legge nel suo complesso risulta approvato, con l'assorbimento dei disegni di legge nn. 90 e 826.

La seduta termina alle ore 11,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

97^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZITO

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul riporto dei disavanzi delle unità sanitarie locali (1979)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso il 5 dicembre.

Il presidente Zito ricorda che si è conclusa la discussione sugli emendamenti al decreto ed avverte che la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere, favorevole con osservazioni.

La Commissione, quindi, a maggioranza dà mandato al senatore Melotto di riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 382, con l'emendamento accolto dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 10,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

140ª Seduta*Presidenza del Presidente***PAGANI***Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Nucara.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE REFERENTE****Berlinguer ed altri: Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492)****Cutrerà ed altri: Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione (799)****Bausi ed altri: Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità (823)****Malagodi ed altri: Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831)****Mancino ed altri: Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018)****Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947)**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta antimeridiana di ieri.

Interviene il senatore Fabris il quale rileva l'opportunità che il disegno di legge governativo sia inquadrato nell'ambito del lavoro già svolto dalla Commissione, che è pervenuta alla redazione di un testo unificato delle diverse proposte di iniziativa parlamentare. Propone pertanto, anche in considerazione dell'esigenza di procedere rapidamente, di considerare quale testo base quello elaborato dalla Commissione per quanto concerne gli articoli relativi alla perimetrazione del territorio comunale, all'indice convenzionale di edificabilità, al valore convenzionale dell'edificazione, al contributo sul plusvalore fondiario e alle relative modalità di applicazione, mentre, per la parte restante, di natura più propriamente procedurale potrebbe essere assunto quale testo-base quello di iniziativa governativa.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente Pagani, relatore alla Commissione, ritiene di non avere altro da aggiungere rispetto a quanto

già dichiarato ieri. Il sottosegretario di Stato Nucara ribadisce l'impegno del Governo a fornire al più presto possibile le valutazioni quantitative del contenzioso e le proiezioni richieste dal senatore Libertini.

Il senatore Cutrera interviene quindi in merito ai contenuti dell'articolo 1 del testo del Governo, esprimendo talune perplessità circa l'elencazione - di cui al comma 3 - delle aree considerate non edificabili, ai fini della applicazione della legge. Si sofferma in particolare sulle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità a causa della instabilità dei terreni per fenomeni idrogeologici, sismici o vulcanici, su quelle con destinazione agricola in atto e sulle aree identificate con provvedimento del Ministro dell'ambiente nell'atto conclusivo del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Dopo avere sottolineato i necessari collegamenti che l'individuazione delle aree comporta con gli indici convenzionali di edificabilità di cui all'articolo successivo, sottolinea l'opportunità di definire tali aree con maggiore chiarezza, offrendo ai Comuni la possibilità di aggiornare i piani regolatori che risalgono ad anni precedenti. Fa presente inoltre l'inopportunità del dispositivo di cui al comma 4 che esclude dall'ambito di applicazione della legge i beni dello Stato e delle aziende autonome statali, ai fini della loro suscettibilità a procedura espropriativa. Insiste infine sulla necessità che sia ripristinato, per le aree comprese nella lettera f), il testo elaborato dalla Commissione.

Dopo un breve intervento del senatore Fabris, ha la parola il presidente Pagani il quale ricorda che in sede di Commissione si era convenuto che la questione della perimetrazione del territorio comunale dovesse essere sottoposta ad ulteriori approfondimenti, in modo da semplificare le procedure ed evitare il rischio che i Comuni privi di piani regolatori risultino penalizzati. Fa presente inoltre l'opportunità di rendere maggiormente precisa l'espressione «aree con destinazione agricola in atto». Condivide inoltre le osservazioni del senatore Cutrera circa la necessità di modificare il dispositivo di cui al quarto comma dell'articolo 1 del testo di iniziativa governativa e sostiene, infine, la necessità di una verifica facoltativa da parte dei comuni per l'individuazione dei terreni a rischio ambientale-naturale che devono essere considerati inedificabili.

Interviene il senatore Visconti il quale, rilevato prioritariamente che il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge del Governo si riferisce piuttosto al regime giuridico dei suoli, fa presente l'opportunità di operare innanzitutto allo scopo di dare maggiore omogeneità e chiarezza normativa alla stratificazione legislativa che si registra nella materia delle espropriazioni. Sostiene in particolare la necessità di reintrodurre il sistema della perimetrazione e di chiarire maggiormente la portata della normativa riferita alle aree con destinazione agricola in atto e a quelle soggette a rischio ambientale. A quest'ultimo riguardo, sottolinea la necessità di considerare con estrema attenzione la temporaneità del vincolo ad esse imposto. In merito, infine, ai contenuti dell'ultimo comma dell'articolo 1, rileva che, tenuto conto della giurisprudenza consolidata, dovrebbe stabilirsi un'intesa tra le regioni e le amministrazioni dello Stato, fermo restando che la pianificazione resterebbe attribuita ai comuni.

Sulle questioni sollevate si apre un'ulteriore discussione in cui intervengono i senatori Cutrera, Andreini, Petrarà e il presidente Pagani.

Il senatore Montresori quindi rileva la necessità che il piano regolatore

consideri la totalità del territorio comunale, ai fini della individuazione delle aree. Il presidente Pagani fa presente la opportunità che la perimetrazione delle aree non edificabili sia effettuata all'interno degli strumenti urbanistici.

La Commissione concorda quindi di riformulare integralmente l'articolo 1 e di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

Presidenza del Presidente
BARBERA

La seduta inizia alle ore 13,50.

Parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante ulteriori norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta concernenti il Parco Nazionale del Gran Paradiso

(Esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto.

Il deputato Ceruti, premesso di condividere le riserve di carattere pregiudiziale formulate ieri dal collega Bassanini in ordine alla possibilità stessa di adottare questo provvedimento, dovendosi considerare già esercitata la delega di cui alla legge n. 453 del 1981, dichiara il suo avviso nettamente contrario allo schema di decreto che, se dovesse essere approvato, potrebbe avere conseguenze estremamente negative non solo per quello che riguarda il Parco del Gran Paradiso, ma anche per la unitarietà di gestione degli altri parchi nazionali; ci sono infatti vari segnali che testimoniano della pressione che da diverse parti si va esercitando per aprire varchi nell'azione di tutela nei confronti delle aree protette che esistono nel Paese.

Ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ripetutamente affermato il principio della unitarietà di gestione dei parchi nazionali, da ultimo con la sentenza n. 1029 del 1988 concernente appunto il Parco del Gran Paradiso; non si tratta di espropriare competenze della Regione, ma di assicurare allo Stato un potere programmatico, sia in ordine alla struttura e al funzionamento dei parchi, sia in merito alla loro localizzazione e dimensionamento. Quanto all'ente parco si tratta di un'istituzione volta ad assicurare un regime speciale dei beni immobili e delle attività sociali insistenti nell'area protetta.

Il senatore Scivoletto premette di non condividere il rilievo formulato dal deputato Bassanini in ordine al fatto che il Governo avrebbe già esercitato la delega e realizzato il trasferimento alla regione delle funzioni amministrative concernenti la protezione della natura, le riserve e i parchi naturali, confermando, peraltro, la disciplina di cui all'articolo 83 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. La delega di cui all'articolo 1 della legge n. 453 del 1981, quella relativa alle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616, non è stata rinnovata; la legge n. 309 del 1988, infatti, ha prorogato solo i termini per l'esercizio della delega concernente le materie di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 453. Non vede perchè il decreto ora in esame dovrebbe considerarsi «contenuto» nel richiamo che viene fatto all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 1982, cioè il provvedimento che avrebbe attuato la delega: tanto più che, senza quel richiamo, e in attesa di disciplinare la «sottomateria» del Parco esistente (il Gran Paradiso), si sarebbe potuto ipotizzare un trasferimento di funzioni avvenuto senza vincoli. Peraltro, è tecnica comune, nell'esercizio delle deleghe, articolare eventualmente in più atti la disciplina da adottare, pur dovendosi, alla fine, realizzare il trasferimento di un settore organico. Conclude osservando che, per quanto meritevoli di tutela siano le esigenze di salvaguardia dell'ambiente, non si può attribuire a quest'esigenza un valore tale da annullare ogni altra competenza, primaria o concorrente, delle autonomie regionali.

Il deputato Bassanini ribadisce la validità delle obiezioni da lui sollevate nella seduta di ieri con riferimento all'eccesso di delega cui ci si trova di fronte. Un'attenta lettura degli articoli 1 e 2 della legge n. 453 del 1981 chiarisce, infatti, che la materia della protezione dell'ambiente rientra nella delega di cui all'articolo 1 della predetta legge, alla quale, lo ribadisce, già si è data attuazione con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 1982: in particolare, si è stabilito di mantenere ferme le disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 che, nell'ambito della materia concernente la protezione della natura, rimettono alla emananda legge quadro sulle aree protette la disciplina concernente i parchi nazionali e le riserve naturali esistenti.

Quanto al merito del decreto, ritiene che avrebbe conseguenze assai gravi e pericolose la scelta di muoversi fuori da un contesto di principi fissati in una legge quadro. D'altra parte, l'area antropizzata nell'ambito del parco è, allo stato, estremamente ridotta, così come del resto sono assai ridotte nel nostro Paese le aree protette sotto il profilo ambientale: a suo avviso questo rende tanto più giustificabile una tutela rigorosa di queste zone.

Il deputato Angeloni ritiene che la questione non debba essere radicalizzata in base a schieramenti pro o contro la tutela dei parchi e dell'ambiente e che la soluzione di un contrasto, certamente reale, debba esprimersi all'interno di una scelta articolata, in grado di contemperare al massimo le diverse esigenze nazionali e locali. Il territorio del Parco non può costituire un'isola all'interno della quale non si esplica alcuna delle competenze che la Costituzione riconosce alla Regione, alla quale vanno perciò attribuite le funzioni amministrative che attengono alle materie di sua competenza: nell'ambito però di indirizzi, limiti e controlli che garantiscano la salvaguardia degli interessi nazionali nel settore. Sotto questo profilo condivide l'auspicio per una sollecita approvazione della legge quadro sulle aree protette, in corso di elaborazione alla Camera.

Dopo essersi soffermata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1029 del 1988, conclude illustrando alcune proposte di modifica al testo del decreto predisposte dal suo Gruppo e criticando la mancata partecipazione del Governo al dibattito su una tematica così delicata.

Il deputato Riggio ricorda che con questo provvedimento si attua, con grande ritardo, il trasferimento alla Regione delle competenze in materia di protezione della natura. In proposito ritiene che il rilievo nazionale che ha il Parco del Gran Paradiso non può costituire un motivo per intaccare le attribuzioni che sono proprie della Regione, anche se richiede una armonizzazione delle competenze regionali con quelle statali, al fine di garantire l'effettiva tutela del patrimonio naturale. Se i meccanismi di raccordo previsti nel testo del decreto non sembrano sufficienti, si possono introdurre modifiche atte a meglio specificare le procedure: sotto questo profilo condivide le proposte di modifica testè illustrate dalla collega Angeloni, proposte di cui è cofirmatario. Del resto la stessa Corte costituzionale ha ravvisato nella mancata definizione di idonee forme di raccordo tra competenze statali e competenze regionali una grave inadempienza rispetto agli assetti istituzionali. Vi è una contraddittorietà nella posizione di quanti danno per scontata una sorta di vocazione antiambientalistica della Regione, ravvisando, invece, una sicura garanzia nella potestà di intervento dell'amministrazione centrale. Conclude criticando il fatto che il Governo non abbia ritenuto di venire ad esporre alla Commissione le proprie considerazioni su una problematica certamente delicata e notoriamente controversia.

Il deputato Cederna sottolinea che con questo provvedimento si compromette in modo irreparabile la tutela del patrimonio naturale nella Regione, i cui interventi in passato non si sono certo caratterizzati per la cura posta nella salvaguardia dell'ambiente. È giustificato il dubbio che si vogliano difendere interessi che nulla hanno a che fare con la protezione della natura e che quella che è in gioco è, in sostanza, la possibilità di riuscire a costruire nell'area protetta senza l'autorizzazione dell'ente-parco. Aggiunge di non condividere le modifiche proposte al testo del decreto, che introducono la previsione di un nulla osta dell'ente-parco per determinati provvedimenti autorizzatori adottati dal Presidente della Giunta regionale, ma con riferimento solo ad alcune aree, quelle indicate dal piano come aree di maggior tutela. Conclude, affermando che si raccolgono, purtroppo, i frutti del ritardo con cui le forze politiche, in particolare quelle di sinistra, hanno affrontato il problema della difesa della natura: quando, infatti, si opera efficacemente e si sensibilizzano le popolazioni, come è accaduto per il Parco nazionale d'Abruzzo, si riesce ad avere dalla propria parte anche gli enti locali.

Dopo una breve interruzione del deputato Zanone, per auspicare che i Ministri interessati avvertano l'esigenza di esplicitare alla Commissione il proprio punto di vista, il deputato Piredda interviene per esprimere il proprio consenso allo schema di decreto, pur non nascondendosi le difficoltà insite nell'espletamento di compiti di gestione delle aree protette da parte delle autonomie locali. Dopo aver sottolineato il grave ritardo con cui si provvede al trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di protezione dell'ambiente, aggiunge che le attribuzioni conferite alla Regione trovano comunque un limite nei poteri programmatori riconosciuti allo Stato, che impartisce direttive e definisce indirizzi. Riscontra peraltro un'anomalia, sotto il profilo giuridico, nel fatto che il testo del decreto non fa alcun riferimento all'altra ragione interessata ai problemi di gestione e funzionamento del Parco del Gran Paradiso, cioè la Regione Piemonte: a suo

avviso nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto la Commissione dovrebbe inserire una raccomandazione a intesa a correggere quest'anomalia.

Il relatore Craveri desidera ribadire che lo schema di decreto rispetta le indicazioni ricavabili dalle pronunce della Corte costituzionale che ha ripetutamente lamentato la mancata definizione delle competenze rispettive dello Stato e della Regione nella materia in esame ed ha indicato i principi fondamentali in base ai quali operare, cioè attribuzione allo Stato dei compiti di indirizzo e trasferimento alla Regione delle funzioni che comunque le spettano in base allo Statuto. D'altra parte è bene non dimenticare che le leggi che regolamentano l'ente parco risalgono al 1922 e che quasi un quarto del territorio della regione Valle d'Aosta costituisce patrimonio naturale. Non si tratta quindi di volere lo snaturamento del Parco, ma di compiere un atto di giustizia, assegnando alla Regione le funzioni che le spettano. Conclude ribadendo la sua proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame e precisando che, ove questa non dovesse essere condivisa dalla Commissione, egli si asterebbe sulle modifiche suggerite da alcuni colleghi, ritenendo di dover comunque rendere possibile l'espressione del parere da parte della Commissione, in tempo utile prima della scadenza della delega.

Il deputato Bassanini propone, a questo punto del dibattito, che la Commissione ascolti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'ambiente sulle questioni emerse.

Con la proposta formulata dal deputato Bassanini concordano i deputati Ceruti e Riggio, mentre il relatore Craveri osserva che, data la ristrettezza dei tempi tecnici utili per evitare la scadenza della delega, si rischia di rendere impossibile il varo del decreto.

La Commissione delibera quindi, con l'astensione del deputato Bertoli, di rinviare il seguito del dibattito al termine della seduta pomeridiana della Camera, dando mandato al presidente Barbera di contattare i ministri Maccanico e Ruffolo per sollecitarne l'intervento nel prosieguo della seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle 21,35).

Il presidente Barbera informa di aver contattato i ministri Maccanico e Ruffolo che hanno accolto l'invito della Commissione ad intervenire nel dibattito, ma avendo per questa sera precedenti impegni si sono dichiarati disponibili, in linea di massima, per la giornata di lunedì 18 dicembre.

Rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 21,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

Presidenza del Presidente
MARZO

Interviene il ministro del commercio con l'estero, ambasciatore Renato Ruggiero

La seduta inizia alle ore 15,30.

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
STATALI IN RAPPORTO ALL'EVOLUZIONE DEI MERCATI MONDIALI**

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Dopo un breve intervento del ministro Ruggiero, intervengono nel dibattito sulla relazione svolta dal ministro stesso nella seduta del 13 aprile 1989 i deputati Polidori, Sanguineti, Castagnola, il senatore Fogu ed il Presidente Marzo, i quali formulano domande, richieste di chiarimento e di integrazione.

A questi replica diffusamente il ministro del commercio con l'estero Ruggiero.

La seduta termina alle ore 17.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SUL PROBLEMA DEL
COORDINAMENTO DELLE DIVERSE STRUTTURE DELLO STATO NELLA LOTTA
CONTRO LA MAFIA*

Il presidente Chiaromonte ricorda che nella seduta del 4 agosto scorso il Presidente del Consiglio ha illustrato le valutazioni e l'azione del nuovo governo sui temi della criminalità organizzata.

A quattro mesi da quell'incontro si è convenuto di dedicare l'odierna seduta al delicato problema del coordinamento dei pubblici poteri impegnati nella lotta contro la mafia. Numerosi commissari hanno trasmesso al Presidente del Consiglio - per il tramite della Presidenza della Commissione - quesiti sull'argomento. Di essi il Presidente del Consiglio terrà conto nella sua esposizione.

Prende successivamente la parola il Presidente Andreotti. L'oratore fa riferimento all'audizione del Ministro dell'interno sulla situazione dell'ordine pubblico nell'area napoletana, conclusasi il 13 dicembre scorso presso la prima Commissione permanente della Camera dei deputati. Giudica molto pesante la situazione determinatasi in quell'area, come dimostra, fra l'altro, l'esplosione di una violenza omicida senza precedenti. In altre aree del Paese ad alta densità criminale si registrano altresì preoccupanti segnali che non sfuggono al Governo, impegnato nello sforzo di prevenzione e di repressione con tutti i mezzi a disposizione. Anche le scelte compiute in vista del completamento del mercato unico europeo e dell'abbattimento delle frontiere presuppongono un contenimento dell'azione del grande crimine organizzato.

Il Presidente del Consiglio si sofferma successivamente sui vari aspetti del problema del coordinamento, illustrando, fra l'altro, l'attività, ai diversi livelli, del Comitato nazionale per l'ordine pubblico e la sicurezza, dei comitati provinciali e dell'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Quest'ultimo Ufficio è chiamato dalla legge istitutiva ad operare sia promuovendo conferenze interprovinciali sia assumendo ogni utile iniziativa nella direzione del migliore coordinamento. Fatto altresì riferimento ai significativi progressi compiuti nella raccolta di dati da parte dei pubblici poteri impegnati nella lotta alla mafia ed al miglioramento della gestione dei servizi interforze, ritiene che, complessivamente, qualche passo avanti sia stato fatto verso l'obiettivo del compiuto coordinamento tra le diverse strutture dello Stato nella lotta contro la mafia.

Da questo punto di vista sottolinea come fra i vertici delle diverse forze dell'ordine vi sia accordo e come sia stata superata la tendenza di esse ad una certa concorrenzialità - certamente non produttiva - che talvolta affiorava in passato.

Il Presidente del Consiglio tratta successivamente di alcuni problemi sollevati dai Commissari che hanno posto quesiti specifici sul tema dell'odierna audizione. Ritiene possibile un certo alleggerimento dei servizi di scorta, operando, con tutta la necessaria cautela, nella direzione del recupero di personale da utilizzare nei servizi attivi di prevenzione e repressione del crimine organizzato. Si sofferma successivamente sull'urgenza di reperire circa milleduecento magistrati per assicurare una migliore amministrazione della giustizia, con particolare riguardo alle esigenze poste dalla recente entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Ritiene possibile individuare una via mediana fra quella di un reclutamento massiccio di magistrati, di cui si è parlato, e quella di un troppo lento espletamento delle procedure concorsuali consuete, fermo restando l'obiettivo di una selezione rigorosa, atta ad assicurare un'elevata professionalità dei giudici. A tal fine il Governo presterà attenzione alle indicazioni che perverranno dagli organismi rappresentativi dei magistrati.

Avuto riguardo alle difficoltà incontrate dagli operatori della giustizia dopo la recente entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ritiene che talune difficoltà potranno essere superate con l'esperienza, trascorsa la fase di necessaria sperimentazione che si sta attraversando; rileva tuttavia che, anche poche settimane prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, praticamente tutti i rappresentanti degli operatori del settore si dicevano pronti a far fronte alle esigenze di varia natura poste dal nuovo rito; atteggiamento che contrasta non poco con le prese di posizione di questi giorni.

Il Presidente del Consiglio passa successivamente a fornire elementi di risposta ad altri quesiti concernenti sia il funzionamento degli uffici giudiziari - con particolare riferimento alla necessità di assicurare comunque la presenza di un congruo numero di magistrati, anche nelle sedi meno richieste - sia l'attività dell'Alto Commissario, rilevando sul punto, fra l'altro, come il bilancio di essa debba essere compiuto con senso di responsabilità.

Altri quesiti pervenuti dai Commissari riguardano il problema dei cosiddetti pentiti: sulla delicata materia occorre fissare delle regole -

prosegue il Presidente del Consiglio - atte a considerare il contributo dei pentiti come una base seria da verificare, evitando il rischio che i pubblici poteri non traggano vantaggio dalle dichiarazioni dei pentiti; in secondo luogo va assicurata la massima protezione ai dichiaranti ed ai loro familiari, tenendo conto che è quanto mai problematico garantire nella pratica un'effettiva protezione a certe persone, in situazioni quasi sempre difficili.

Oltre a rappresentare il fattivo interessamento del Governo per favorire la rapida approvazione di provvedimenti legislativi, quale quello recante modificazioni alla legge Rognoni-La Torre, il presidente Andreotti sottolinea l'importanza di intensificare la collaborazione internazionale nella lotta contro il terrorismo e contro il narcotraffico, sia attraverso strumenti legislativi sia attraverso i rapporti diplomatici all'interno dell'area comunitaria ed all'esterno di essa. Rileva al riguardo come, da parte di un numero sempre crescente di Stati, vi sia la consapevolezza dell'importanza di fronteggiare l'espansione della grande criminalità organizzata, contrastando ogni genere di traffici illeciti ed il riciclaggio del denaro proveniente da essi.

Il Presidente del Consiglio ritiene che i servizi di informazione possano ancora più incisivamente contribuire allo sforzo coordinato contro la delinquenza mafiosa. Prescindendo dai diversi punti di vista in ordine all'opportunità di mantenere l'operatività di più servizi di informazione o di uno solo (personalmente dichiara di condividere quest'ultima opinione), osserva che la situazione internazionale attuale favorisce oggettivamente la tendenza a concentrare maggiormente l'azione dei servizi informativi dei vari Paesi verso un contrasto efficace del crimine organizzato e verso forme più evolute di protezione della popolazione civile. Si riserva, in un prossimo incontro con la Commissione, di formulare proposte più precise dopo aver maggiormente approfondito la questione.

Riferendosi al contrastato provvedimento concernente l'allungamento dei termini di carcerazione preventiva, il presidente Andreotti sottolinea la necessità che l'ordinamento giuridico non presenti falle troppo vistose, che finirebbero per ostacolare un'azione serrata e coordinata contro la criminalità. Se meccanismi eccessivamente garantisti consentono con facilità di protrarre oltre il termine di scadenza i tempi necessari per avere una sentenza definitiva di condanna, è chiaro che si finisce per appesantire la macchina dello Stato e per sacrificare concorrenti esigenze fondamentali di altri cittadini che hanno patito e che potranno patire danni derivanti da azioni criminose.

Sottolinea infine che, come durante la fase più acuta della lotta contro il terrorismo, così anche contro la criminalità organizzata l'azione dello Stato non può non essere supportata da un maggiore impegno collettivo della cittadinanza. Anche le denunce della grave situazione dell'ordine pubblico saranno davvero utili se contribuiranno a rendere la popolazione più consapevole della necessità di contribuire fattivamente a superarla.

Il presidente Chiaromonte - dopo aver ribadito la richiesta, che aveva già formulato al Ministro dell'interno, volta ad ottenere che l'esito dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di studiare una normativa sui «pentiti» sia sottoposto all'attenzione della Commissione antimafia - invita i Commissari a rivolgere osservazioni ed eventuali richieste di chiarimento al Presidente del Consiglio.

Il deputato Forleo dichiara la propria insoddisfazione per quanto affermato dal presidente Andreotti e ciò non già per il contenuto delle sue dichiarazioni, ma per il forte scarto esistente tra esse e la realtà della lotta alla criminalità organizzata. Ricordato che, proprio sul coordinamento, il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ha affermato recentemente di non condividere alcune proposte del Ministro dell'interno, si chiede se non sia opportuno intervenire in ordine a tali divergenze.

La deputata Fumagalli ritiene essenziale che il Governo indirizzi la sua attenzione soprattutto al funzionamento della magistratura, al problema dei pentiti ed alla cooperazione internazionale contro il narcotraffico. È necessario, a suo giudizio, restituire piena indipendenza all'attività della magistratura, anche limitando i «distacchi» di magistrati presso le amministrazioni dello Stato che, in taluni casi - come presso l'Alto Commissariato - suscitano perplessità, specie per le contiguità che si determinano con i servizi di sicurezza.

Osserva, infine, che, per garantire l'invio di magistrati nelle zone più difficili, sarebbe opportuna la previsione di adeguati incentivi.

Il deputato Azzaro rileva come si stia determinando il rischio dell'assuefazione all'esistenza di una diffusa criminalità organizzata. È necessario che tutti gli organismi pubblici - a cominciare da quelli di carattere locale - si mobilitino per superare il clima di sfiducia e per riaffermare le regole della civile convivenza. Ritiene che nella gestione dei pentiti sia indispensabile una maggiore riservatezza, sia per garantirne la incolumità sia per ottenere maggiori risultati investigativi. Anche se è prematuro un bilancio dell'attività dell'Alto Commissario, non bisogna perdere di vista l'importanza del raggiungimento di risultati in tempi rapidi.

Il deputato Violante, dopo aver osservato che il Presidente del Consiglio non ha formulato una valutazione sull'attività dell'Alto Commissario e che, su questo tema, sarà necessario promuovere una nuova audizione, si sofferma sui problemi di coordinamento tra le diverse forze di polizia. Esprime un giudizio positivo in ordine all'accordo raggiunto alla Camera sulle norme in materia di appalti ed auspica che le difficoltà che ancora permangono su quelle per le società finanziarie possano essere superate. Segnala, infine, che la permanenza dei sottoufficiali dei Carabinieri nelle sedi è troppo lunga, mentre appare eccessivamente rapida la rotazione degli ufficiali della stessa Arma.

Il deputato Caria denuncia, in primo luogo come deputato eletto a Napoli, la gravissima situazione dell'ordine pubblico nelle zone ad alta densità mafiosa. Ritiene che si debba procedere ad una repentina copertura degli organici della magistratura, anche attraverso reclutamenti straordinari. Rileva come permangano difficoltà di intervento dello Stato anche quando si conosce, come nella realtà napoletana, la precisa configurazione della criminalità; segnala quanto sta avvenendo in talune località della Campania, come ad esempio il monte Faito, in cui si sta affermando il prepotere delle cosche.

Il deputato Antonino Mannino sottolinea che il coordinamento deve essere inteso in senso ampio: esso non deve riguardare solo le forze di polizia, ma tutti gli organismi pubblici, ivi compresi gli enti locali. La Commissione - a distanza di anni - tornando negli stessi luoghi in cui si

erano recate precedenti Commissioni antimafia, ha modo di constatare che le denunce avanzate non hanno avuto effetto e ciò, soprattutto, a causa della mancanza di un'azione combinata dei diversi settori dello Stato.

Il senatore Imposimato, rilevata la non sufficiente collaborazione tra Alto Commissariato e SISDE, osserva che, pur se in talune occasioni la gestione dei «pentiti» non è stata corretta, ciò non deve indurre a sottovalutare l'importanza che essi possono avere nelle indagini di mafia. È, piuttosto, necessario, approvare una legge per la tutela dei familiari dei pentiti e riscontrare le loro dichiarazioni con elementi obiettivi. Dopo aver precisato che nel caso del pentito Mannoia non vi è stata leggerezza da parte degli inquirenti, si sofferma sulle lacune - nelle quali si inserisce l'attività della criminalità organizzata - esistenti nella normativa comunitaria.

Il senatore Gualtieri considera opportuno che un prossimo incontro con il Presidente del Consiglio possa essere dedicato ai problemi del controllo sulla gestione delle amministrazioni locali. Sono stati evidenziati, infatti, gravi limiti nell'azione di tali organismi che non riescono a contrastare in modo soddisfacente l'inserimento della mafia nella vita sociale, anche in settori - come quello urbanistico - di diretta competenza locale. Condivide le affermazioni del presidente Andreotti circa la necessità che lo Stato debba poter trasferire funzionari e anche magistrati nelle zone di maggiore densità criminale.

Il senatore Cappuzzo, criticata la eccessiva propensione di taluni funzionari e magistrati a rilasciare dichiarazioni pubbliche, talvolta anche in contrasto tra loro, come è accaduto recentemente a Palermo, osserva che sarebbe necessario superare la tendenza a semplificate diagnosi ed a giudizi precostituiti, per rafforzare, invece, l'impegno operativo, soprattutto nel campo delle indagini sugli arricchimenti illeciti. Per contrastare la mafia e la sua capacità di intimidazione e di corruzione è necessario procedere ad una migliore articolazione delle forze di polizia: esse, anche per le esigenze del nuovo codice di procedura, devono essere più specializzate nel campo della investigazione, senza che siano persi di vista i compiti di intervento e di presenza nel territorio.

Il senatore Murmura, lamentata una certa carenza qualitativa, più che quantitativa, delle forze di polizia, dichiara di concordare con l'esigenza di regolare meglio i trasferimenti di ufficiali e sottoufficiali e di limitare i «distacchi» dei magistrati. A suo giudizio, è necessario superare una logica di eccessivo garantismo - che genera sfiducia nelle forze dell'ordine - nonchè prestare particolare attenzione all'assetto di tutti gli uffici periferici dello Stato. Si sofferma, infine, sulla gravissima situazione esistente in Calabria.

Il senatore Corleone, ricordato che il suo Gruppo è sempre stato contrario alla istituzione dell'Alto Commissariato, osserva che le vicende che hanno riguardato i pentiti Contorno e Badalamenti hanno confermato le preoccupazioni a suo tempo manifestate. È importante che lo Stato agisca sempre nel rispetto del diritto e che non si lasci invischiare nelle dispute tra le diverse cosche. Rifiuta le polemiche sulle eccessive garanzie ai cittadini e concorda sulla necessità di limitare l'utilizzazione dei magistrati fuori dai compiti d'istituto.

Il senatore Sartori ritiene che dal Governo siano venuti - soprattutto nel periodo più recente - segnali positivi di impegno nella lotta alla mafia. Permangono, tuttavia, gravi difficoltà di intervento ed è forte il rischio di una

assuefazione ai fenomeni criminosi. Per questo considera importante che siano mobilitate tutte le energie del Paese, ivi comprese le organizzazioni economiche e sindacali, così come accadde nella lotta contro il terrorismo.

Il senatore Vetere, dopo essersi chiesto se l'intendimento, manifestato dal Presidente del Consiglio, di far sì che lo Stato possa realizzare la più alta efficienza delle strutture più impegnate nella lotta alla mafia, potrà avere un seguito sul piano operativo, osserva che non vi è stata nel passato nessuna programmazione che consentisse la copertura ordinaria degli organici della magistratura. Rileva che i dati sugli omicidi, le rapine gravi e le estorsioni nelle regioni Calabria, Sicilia, Campania e anche Puglia indicano un preoccupante aggravarsi dei fenomeni. Si chiede a chi debba essere imputato il coordinamento della non felice operazione dell'Aspromonte.

Il Presidente del Consiglio, replicando agli intervenuti, osserva che, sul coordinamento delle forze di polizia, non vi sono opinioni contrastanti tra i diversi responsabili dei vari Corpi. Vi è piuttosto la preoccupazione - che egli condivide - da parte dell'Arma dei Carabinieri di non accedere a tentazioni di smilitarizzazione. Ritiene opportuno limitare i «distacchi» di magistrati presso i ministeri o altri organismi (anche se il contributo di essi presso l'Alto Commissariato può essere importante) e considera necessario che lo Stato si riappropri del potere di coprire, anche d'ufficio, i posti nelle sedi con vacanza di organico. Condivide le preoccupazioni manifestate da diversi Commissari sui rischi di sfiducia e di assuefazione delle popolazioni; anche per questo ritiene necessario evitare ogni eccesso di garantismo per riaffermare l'autorità dello Stato nel pieno rispetto del diritto.

Il presidente Andreotti si sofferma, successivamente, sul problema dei trasferimenti degli appartenenti alle forze di polizia, consentendo con chi ne ha rilevato la scarsa mobilità e comunicando che è avviato un piano di realizzazione di alloggi di servizio proprio allo scopo di facilitare gli spostamenti. Con riferimento alla insufficienza degli organici della magistratura, ribadisce il proprio impegno ad approfondire il tema dei possibili rimedi anche con l'associazione nazionale dei magistrati. Concorda sui rilievi circa la tutela della riservatezza delle indagini e critica l'eccesso di dichiarazioni pubbliche rilasciate da numerosi funzionari. Per il coordinamento dei diversi organismi pubblici, anche non statuali, ritiene che potrebbe essere utilizzato efficacemente il CESIS.

A suo avviso, un bilancio sull'attività dell'Alto Commissario potrà essere svolto in Commissione in tempi abbastanza brevi; osserva che una sollecitazione alla piena collaborazione con l'Alto Commissariato è già stata rivolta al SISDE.

Il Presidente del Consiglio ringrazia, quindi, i Commissari per taluni utili suggerimenti, specie in materia di articolazione e di presenza sul territorio delle forze di polizia. Rileva, comunque, che non bisogna nascondersi la difficoltà di combattere organizzazioni criminali dotate di ingenti capacità di corruzione; per affrontare in radice il problema è necessario colpire il traffico degli stupefacenti. Condivide le preoccupazioni sulla gravissima situazione esistente in Calabria e la necessità di coinvolgere la società civile nello sforzo di sconfiggere la criminalità organizzata.

Soffermatosi successivamente in senso critico sulla recente operazione in Aspromonte, il presidente Andreotti osserva che il miglioramento dei dati

sui sequestri di persona - cui non fa riscontro analogo miglioramento per altri gravi reati - dimostra che è possibile raggiungere risultati incoraggianti se si intraprendono linee di azione efficaci.

Il presidente Chiaromonte ringrazia il Presidente del Consiglio per il suo intervento e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

43ª Seduta

Presidenza del Presidente

GUALTIERI

La seduta inizia alle ore 15,10.

In apertura di seduta il Presidente dà conto di alcuni documenti pervenuti dopo l'ultima seduta, dei quali la Commissione delibera la formale acquisizione agli atti dell'inchiesta.

Comunica poi che i generali Notarnicola, Grassini e Fazzino hanno provveduto a restituire, apportandovi correzioni di carattere meramente formale, il testo stenografico delle loro testimonianze formali.

Informa che il deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse ha inviato una lettera in cui chiede la riconvocazione del generale Fazzino al fine di contestargli la contraddizione tra la risposta fornita nel corso della sua testimonianza di fronte alla Commissione - con la quale ha asserito di non essersi occupato dell'inchiesta sull'evento di pericolo denunciato l'8 agosto 1981 dal comandante di un DC9 postale dell'Ati in volo nei cieli della Sicilia - e le dichiarazioni rese alla stampa dallo stesso generale Fazzino nel 1981. Il Presidente, osservato che la contraddizione segnalata dal deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse trova riscontro documentale, ritiene opportuno che la sua richiesta venga esaminata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Propone inoltre alla Commissione di assumere, in una seduta da convocare in un giorno della prossima settimana, la testimonianza formale del responsabile del centro di Borgo Piave nel 1980 ed eventualmente di altri ufficiali all'epoca in servizio in tale centro.

La Commissione concorda e così resta stabilito.

*SU ALCUNE DICHIARAZIONI RESE DAL PRESIDENTE IN ORDINE ALLE VICENDE
CONNESSE ALLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA*

Il senatore Toth, riferendosi ad alcune affermazioni rese dal Presidente nel corso della trasmissione televisiva «La notte della Repubblica» andata in

onda martedì 12 dicembre, osserva che esse non possono intendersi espresse a nome della Commissione, ma a titolo personale. Il Gruppo democratico-cristiano conferma peraltro di condividere pienamente l'esigenza che la Commissione si impegni, secondo le linee emerse nel dibattito svoltosi nella seduta del 5 dicembre scorso, in una rigorosa inchiesta sulla strage di Piazza Fontana che consenta, superando il livello delle vaghe interpretazioni, di individuare precise responsabilità di determinati organi o apparati dello Stato.

Il deputato Teodori, ribadito come compito proprio della Commissione in ordine a vicende come quella della strage di Piazza Fontana sarebbe di condurre una seria e approfondita inchiesta e non certo di svolgere un inutile dibattito di natura storico-politica, giudica improprie le osservazioni mosse dal senatore Toth al Presidente, il quale, come del resto ogni componente della Commissione, ha pieno diritto di esprimere nelle sedi e nei modi da lui ritenuti opportuni le proprie opinioni personali, che ovviamente vanno tenute distinte dalle acquisizioni di conoscenza cui perviene la Commissione nel suo insieme.

Il deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse, ricordato che in occasione della cerimonia commemorativa del ventennale della strage di Piazza Fontana svoltasi a Milano il 12 dicembre il presidente Gualtieri ha solennemente assunto, a nome della Commissione, l'impegno di compiere ogni sforzo per accertare la verità in relazione a quel tragico episodio, sottolinea la necessità che la Commissione avvii una rigorosa inchiesta facendo pieno uso di tutti i poteri dei quali è dotata.

Il deputato Biondi concorda sull'esigenza di sviluppare una seria indagine sui comportamenti tenuti dagli apparati pubblici in connessione alla strage di Piazza Fontana, comportamenti che possono non essere stati approfonditi esaustivamente nei procedimenti giudiziari, la cui gestione ha di per sé costituito un capitolo assai triste della storia nazionale.

Il Presidente, rispondendo alle osservazioni avanzate, fa presente che nella commemorazione svoltasi a Milano ha pronunciato un intervento, il cui testo mette a disposizione dei commissari, nel corso del quale ha annunciato la decisione della Commissione di svolgere un'inchiesta su Piazza Fontana e sulle vicende che a questa si connettono. Per quanto riguarda invece la trasmissione televisiva «La notte della Repubblica», registrata circa tre mesi orsono, afferma di essere intervenuto in tale sede come esponente di un partito politico e di avere espresso, a titolo personale, l'opinione secondo la quale è ancora possibile far luce, al di là dell'esito dei relativi procedimenti giudiziari, sulle stragi degli ultimi venti anni. Osservato come sia sua abitudine astenersi in linea generale dal rilasciare, in veste di Presidente della Commissione, dichiarazioni che finirebbero inevitabilmente per essere mal interpretate, afferma che, ove il suo comportamento fosse giudicato censurabile, non mancherebbe di trarne le conseguenze.

Il senatore Toth si riconosce pienamente nelle dichiarazioni - di cui ha ora preso visione - rese dal Presidente a Milano in occasione della commemorazione della strage di Piazza Fontana, e prende atto con soddisfazione che le affermazioni del Presidente nella trasmissione televisiva alla quale ha fatto riferimento in precedenza sono state espresse a titolo personale.

TESTIMONIANZA FORMALE DEL GENERALE ABELARDO MEI SULLE VICENDE CONNESSE ALL'INCIDENTE AEREO DI USTICA

La Commissione procede all'assunzione della testimonianza formale del generale Abelardo Mei, vice direttore del Sismi all'epoca dell'incidente.

Ammonito dal Presidente in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre in sede di testimonianza formale di fronte alla Commissione, il generale Mei risponde a quesiti posti dal Presidente e dai deputati De Julio, Casini, Teodori e Staiti di Cuddia delle Chiuse.

Il Presidente, ringraziato il generale Mei, dichiara conclusa la sua testimonianza.

SULL'INCHIESTA CONDOTTA DALLA COMMISSIONE IN MERITO ALLE VICENDE CONNESSE ALL'INCIDENTE AEREO DI USTICA

Il senatore Bosco giudica che l'attività di inchiesta che la Commissione sta conducendo in questa fase assume un rilievo del tutto secondario rispetto ai problemi tuttora aperti, uno dei quali - di importanza fondamentale e su cui l'attenzione della Commissione è stata finora inadeguata tanto che importanti documenti, come i tabulati di Ciampino, non sono stati ancora acquisiti - riguarda l'interpretazione dei dati radar: preannuncia pertanto la presentazione di un documento che si soffermerà tra l'altro sulle contraddizioni di enorme gravità esistenti tra le diverse relazioni tecniche elaborate sui dati radar.

Il Presidente contesta che la Commissione non abbia affrontato in modo serio il problema della lettura dei dati radar: in tutte le audizioni sono state poste moltissime domande sulla questione e si è cercato in primo luogo di ricostruire l'intera vicenda dei nastri radar, del loro sequestro giudiziario, delle loro duplicazioni, della loro lettura da parte di diversi soggetti. Quanto alla documentazione, la Commissione ha da tempo acquisito tutte le relazioni ufficiali concernenti la lettura dei dati radar, la cui interpretazione tecnica non può competerle.

Il senatore Bosco obietta che non si possono porre preclusioni alle indagini della Commissione, tenuto conto che essa, rivendicandone la competenza esclusiva, ha impedito la istituzione di uno specifico organo parlamentare di inchiesta sul caso Ustica.

Il Presidente giudica del tutto infondata l'affermazione da ultimo resa dal senatore Bosco e ricorda che la Commissione sta espletando un mandato espressamente conferitole dal Parlamento.

La seduta termina alle ore 17,05.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

136^a Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

indi del senatore

PARISI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 9,40.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola (2005), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione) (Esame e rinvio)**

Su proposta del presidente Andreatta, la Sottocommissione concorda di richiedere al Governo la redazione della scheda tecnica sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e di richiedere al Servizio per il bilancio del Senato di svolgere un'analisi sulle quantificazioni relative al provvedimento, il cui esame è conseguentemente rinviato.

**Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul riporto dei disavanzi delle unità sanitarie locali (1979), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12^a Commissione)**

Il presidente Andreatta propone l'espressione di un parere favorevole.

Ad avviso del senatore Sposetti occorrerebbe calcolare i minori introiti derivanti dall'abolizione del divieto di deducibilità fiscale delle spese per la

propaganda farmaceutica. Occorre valutare altresì gli oneri conseguenti alla mancata revisione anticipata del prontuario farmaceutico e si dovrebbe tener conto del fatto che l'articolo 4 del decreto, in tema di ripiano di disavanzi delle USL, è strutturato in modo da far correre il rischio di gravare il bilancio dello Stato per il ripiano dei *deficit* non contabilizzati nella norma stessa. Quanto all'articolo 6, comma 1, non si comprende il motivo per il quale regioni e USL dovrebbero graduare i propri debiti dando la priorità a quelli riferiti alle spese farmaceutiche.

La Sottocommissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole con le osservazioni formulate dal senatore Sposetti.

Misure urgenti per i servizi del pubblico trasporto gestiti dagli enti locali (1924)

(Parere su testo ed emendamenti)

(Parere alla 8ª Commissione)

Il sottosegretario Pavan osserva, quanto agli emendamenti presentati, che quelli agli articoli 1, 2, 3 e 5 non possono essere assecondati in quanto comportano maggiori oneri e non forniscono indicazioni nè sulla quantificazione nè sulla copertura. Analogamente accade per quanto concerne gli emendamenti in tema di estensione alle regioni della facoltà di contrarre mutui a copertura dei disavanzi del trasporto locale. Quanto all'emendamento tendente ad istituire un articolo aggiuntivo in materia di differimento di termini, esso non consentirebbe l'operatività della disposizione recata dall'articolo aggiuntivo stesso.

La Sottocommissione concorda conclusivamente di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge ed un parere contrario per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, sugli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3 e 5 e su quelli concernenti l'estensione alle regioni della facoltà di contrarre mutui. Il parere è invece di segno contrario rispetto all'emendamento aggiuntivo di un articolo, a firma Chimenti.

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (1999)

(Parere alla 1ª Commissione)

Il sottosegretario Pavan si dichiara favorevole al disegno di legge, mentre il senatore Sposetti osserva che in base al disposto dell'articolo 4 è possibile procedere ad un numero ingente di assunzioni. Ad avviso del sottosegretario Pavan invece tale evento non è destinato a verificarsi poichè il lasso di tempo intercorrente con la fine dell'anno non consente di attivare le procedure ivi previste.

La Sottocommissione conviene conclusivamente di trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge e sugli emendamenti pervenuti, ad eccezione di quello al primo comma dell'articolo 6, sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, perchè da esso deriverebbe un onere aggiuntivo non coperto, mentre il rappresentante del tesoro fa rilevare la propria contrarietà all'emendamento soppressivo del comma 1 dell'articolo 2, che contrasta con i principi contenuti nel disegno di legge.

Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato (2000)

(Parere alla 1^a Commissione)

Il senatore Parisi propone l'espressione di un parere favorevole, mentre il sottosegretario Pavan osserva che il meccanismo previsto dal comma 1 dell'articolo 1 sortisce l'effetto di estendere il trattamento stipendiale spettante ad alcuni magistrati che provengono da una diversa carriera a tutti coloro che hanno pari o maggiore anzianità di servizio ed a quelli che rivestono qualifiche superiori: il provvedimento riguarderebbe circa 1.500 persone, con un conseguente aggravio di spesa. Pertanto sarebbe indispensabile integrare la norma, precisando che l'estensione dei benefici economici derivanti dalla conservazione di trattamenti economici più favorevoli maturati in carriere diverse da quella di appartenenza opera soltanto nei confronti del personale con anzianità di servizio non inferiore a quella maturata nella carriera di provenienza dal titolare del trattamento più favorevole.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole con le osservazioni di cui sopra.

Deputati Bellocchio ed altri: Autorizzazione a cedere, a titolo oneroso, alla Fondazione «Villaggio dei ragazzi» di Maddaloni, la porzione del complesso immobiliare denominato ex caserma Nino Bixio, padiglione Farina e padiglione S. Pietro, in Maddaloni (Caserta), scheda n. 85 appartenente al patrimonio dello Stato (1973), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione)

Il sottosegretario Pavan precisa di non aver rilievi sul provvedimento, ricordando che sul valore della cessione è stata redatta apposita valutazione da parte dell'Ufficio tecnico erariale.

Il senatore Sposetti condivide tale orientamento, alla stregua della considerazione che fin tanto che non esisterà una specifica normativa in tema di alienazione dei beni immobili pubblici, è opportuno esprimersi favorevolmente solo sui provvedimenti per i quali esiste la valutazione dell'UTE.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge: Argan ed altri: Celebrazione del V Centenario di Piero della Francesca (1349)

(Parere alla 7^a Commissione)

Su proposta del senatore Parisi, contrario il rappresentante del Governo, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole sul nuovo testo del provvedimento e sulla relativa clausola di copertura.

Scevarollì Gino ed altri: Incremento del fondo per il credito agevolato a favore delle imprese artigiane (1844)

Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, nonchè modifiche alla legge 7 agosto 1982, n. 526 (1970)
(Parere alla 10ª Commissione)

Il sottosegretario Pavan illustra tre emendamenti del Tesoro tendenti ad ampliare il volume dei mutui concedibili da parte dell'Artigiancassa.

La Sottocommissione concorda quindi di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge 1970 e sugli emendamenti del Governo, a condizione che sia modificata la clausola di copertura, onde tener conto anche dell'esercizio 1992. Quanto al disegno di legge n. 1844, il parere è favorevole a condizione che il provvedimento si muova nell'alveo finanziario di quello n. 1970.

Emendamenti al disegno di legge: Scovacricchi ed altri; Mancini ed altri; Cristofori ed altri; Migliasso ed altri; Cavicchioli ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (1217), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione)

Favorevole il rappresentante del Governo, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole sugli emendamenti a firma Zanella pervenuti da parte della Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 11.

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

Deputati Sangiorgio ed altri: Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai

benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (1983), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (1999): *parere favorevole*;

alla 3ª Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della repubblica italiana e il Governo della repubblica delle Filippine relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 17 giugno 1988 (1875): *parere favorevole*;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 dicembre 1988 (1876): *parere favorevole*;

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato a Roma il 9 dicembre 1987 (1887), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (1966), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 4ª Commissione:

Bozzello Verole ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme in materia di servizio di leva (1906): *parere favorevole*;

alla 5ª Commissione:

Interventi a favore degli enti delle Partecipazioni statali (1914): *parere favorevole*;

alla 7ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola (2005), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 10ª Commissione:

Scevarolli ed altri: Incremento del fondo per il credito agevolato a favore delle imprese artigiane (1844): *parere favorevole*;

Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, nonché modifiche alla legge 7 agosto 1982, n. 526 (1970): *parere favorevole*;

alla 11ª Commissione:

Giugni ed altri: Elevazione dei limiti per la costituzione di società di mutuo soccorso (1870): *parere favorevole;*

alla 13ª Commissione:

Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947): *rinvio dell'emissione del parere.*

INDUSTRIA (10ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (1999): *parere contrario.*

ERRATA CORRIGE

Nel 422° Resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari del 12 dicembre 1989, relativamente alla seduta della Sottocommissione per i pareri della Commissione affari costituzionali, a pagina 68, alla 24^a riga, sostituire le parole: «gli aiuti agli enti delle partecipazioni statali, nel caso» con le seguenti: «gli interventi finanziari a favore degli enti delle partecipazioni statali nel caso non».